

RIVISTA DIOCESANA TORINESE

BIBLIOTECA
SEMINARIO METROP.
TORINO

2 - FEBBRAIO

Anno LXIV

Febbraio 1987

Spediz. abbonam. postale
mensile - Gruppo 3°-70

UFFICI DIOCESANI

Gli Uffici sono aperti *in ogni giorno feriale*.

Per l'orario di apertura si vedano le indicazioni relative ad ogni singolo Ufficio.

Gli Uffici sono chiusi:

- *il sabato pomeriggio;*
- *nella Settimana Santa: giovedì-venerdì-sabato;*
- *il 24 giugno (festa del Patrono di Torino), il 16 agosto, il 2 novembre;*
- *nei giorni festivi di precetto ecclesiastico e nei giorni festivi agli effetti civili.*

Segreteria del Cardinale Arcivescovo - tel. 54 71 72
ore 9-12 (escluso giovedì)

CURIA METROPOLITANA

Vicariati - tel. 54 49 69 - 54 52 34

Segreteria ore 9-12 — 15-18

Vicario Generale

Don Francesco Peradotto (ab. tel. 274 33 91)
ore 9-12

Vicari Episcopali Territoriali

Distretto pastorale di To-Città: don Leonardo Birolo (ab. tel. 51 40 70)
ore 9-12

Distretti pastorali di:

To-Nord: don Domenico Cavallo (ab. *Settimo Torinese* tel. 800 08 60)

To-Sud Est: don Giovanni Coccolo (ab. *Moncalieri* tel. 605 53 33)

To-Ovest: don Rodolfo Reviglio (ab. *Pianezza* tel. 967 81 49)
lunedì ore 9-12

Vicario Episcopale per i Religiosi e le Religiose

Don Paolo Ripa di Meana, S.D.B. (ab. tel. 50 46 76)
lunedì ore 9-12; mercoledì ore 9-12 — 15-18
Ufficio religiosi: ore 9-12 (escluso sabato)

Prima sezione: Servizi generali

Cancelleria e Ufficio matrimoni - tel. 54 49 69 - 54 52 34
ore 8,30-12

Archivio - tel. 53 53 76 - 53 83 66
ore 9-12 (escluso sabato)

Economo diocesano - tel. 53 24 59
Mons. Michele Enriore

Ufficio amministrativo - tel. 54 18 98 - 54 59 23
ore 9-12

Assistenza al clero - tel. 54 76 03
ore 9-12 lunedì-martedì-venerdì

Assicurazioni clero - tel. 54 33 70
ore 9,30-12

Opera diocesana per la preservazione della fede - Torino chiese
tel. 53 24 59 - 53 53 21
ore 9-12,30 — 15,30-18 (escluso sabato)

(segue nella III di copertina)

RIVISTA DIOCESANA TORINESE


PERIODICO UFFICIALE PER GLI ATTI DELL'ARCIVESCOVO E DELLA CURIA

Anno LXIV

Febbraio 1987

SOMMARIO

	pag.
Atti del Santo Padre	
Al Tribunale della Rota Romana (5.2)	99
Messaggio per la XXIV Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni	103
Ai partecipanti ad un Congresso di chirurgia (19.2)	105
Messaggio per la Quaresima 1987	108
Atti della Santa Sede	
Congregazione per la Dottrina della Fede: Istruzione <i>Il rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione - Risposte ad alcune questioni di attualità</i>	109
Atti della Conferenza Episcopale Italiana	
Commissione Episcopale per la cooperazione tra le Chiese: Nota pastorale <i>Gli Istituti missionari nel dinamismo della Chiesa italiana</i>	131
Atti della Conferenza Episcopale Piemontese	
Conferma di elezione	140
Atti del Cardinale Arcivescovo	
Messaggio per la Quaresima di fraternità 1987	141
Curia Metropolitana	
Cancelleria: Nomina — Opera di Nostra Signora Universale - Torino — Nuovo indirizzo — Sacerdoti defunti	143
Documentazione	
Presentazione della Istruzione sulla vita umana e la procreazione (<i>Ratzinger</i>)	145
Adempimenti giuridici conseguenti alle nuove norme concordatarie:	
Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Torino	150
Estinzione di 447 enti ecclesiastici della diocesi di Torino	151
Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a 355 parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di 401 chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Torino	151
Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Torino	152
Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi	153



Atti del Santo Padre

Al Tribunale della Rota Romana

Il giudice non si lasci suggestionare da perizie basate su premesse antropologiche inaccettabili

**Numerose correnti nel campo delle scienze psicologiche del tempo moderno muo-
vono da visioni antropologiche inconciliabili con gli elementi essenziali dell'antro-
pologia cristiana - Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la
incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera
comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio - La valutazione circa
la nullità spetta unicamente al giudice**

Giovedì 5 febbraio, il Santo Padre ha ricevuto per l'udienza annuale i membri
del Tribunale della Rota Romana ed ha loro rivolto questo discorso:

1. Viva gioia mi reca questo annuale incontro con voi, cari Fratelli che svolgete
la vostra attività nel Tribunale della Rota Romana. Sono molto grato a Monsignor
Decano, al Collegio dei Prelati Uditori, agli altri Officiali, nonché agli Avvocati Rotali
per la costante e operosa collaborazione prestatami nell'assolvere il *munus* giudiziario,
che spetta al Successore di Pietro nei confronti della Chiesa universale. È un'opera
preziosa, offertami da persone altamente qualificate in campo giuridico, nelle quali
è rappresentata la varietà delle lingue e culture di tante parti della terra ove la Chiesa
di Dio svolge la sua missione.

Vi sono grato anche della promessa di fedeltà al Vangelo e alla Tradizione, unita
allo sforzo di venire incontro alle nuove necessità della Chiesa, e di approfondire la
conoscenza della autentica realtà umana alla luce della Verità rivelata.

In questa prospettiva, vorrei dedicare oggi una particolare attenzione alle incapa-
cità psichiche che, specialmente in alcuni Paesi, sono diventate motivo di un elevato
numero di dichiarazioni di nullità di matrimonio.

2. Ben conosciamo i grandi progressi fatti dalla psichiatria e psicologia contem-
poranea. Va apprezzato quanto queste scienze moderne hanno fatto e fanno per chia-
rire i processi psichici della persona, sia consci che inconsci, nonché l'aiuto che danno,
mediante farmacoterapia e psicoterapia, a molte persone in difficoltà. Le grandi ricer-
che compiute e la notevole dedizione di tanti psicologi e psichiatri sono certamente
lodevoli. Non si può però non riconoscere che le scoperte e le acquisizioni nel campo
puramente psichico e psichiatrico non sono in grado di offrire una visione veramente
integrale della persona, risolvendo da sole le questioni fondamentali concernenti il
significato della vita e la vocazione umana. Certe correnti della psicologia contem-
poranea, tuttavia, oltrepassando la propria specifica competenza, si spingono in tale

territorio e in esso si muovono sotto la spinta di presupposti antropologici non conciliabili con l'antropologia cristiana. Di qui le difficoltà e gli ostacoli nel dialogo fra le scienze psicologiche e quelle metafisiche nonché etiche.

Di conseguenza, la trattazione delle cause di nullità di matrimonio per limitazioni psichiche o psichiatriche esige, da una parte, l'aiuto di esperti in tali discipline, i quali valutino, secondo la propria competenza, la natura ed il grado dei processi psichici che riguardano il consenso matrimoniale e la capacità della persona ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio; dall'altra non dispensa il giudice ecclesiastico, nell'uso delle perizie, dal dovere di non lasciarsi suggestionare da concetti antropologici inaccettabili, finendo per essere coinvolto in fraintendimenti circa la verità dei fatti e dei significati.

E, in ogni caso, fuori dubbio che una approfondita conoscenza delle teorie elaborate e dei risultati raggiunti dalle scienze menzionate offre la possibilità di valutare la risposta umana alla vocazione al matrimonio in un mondo più preciso e differenziato di quanto lo permetterebbero la sola filosofia e la sola teologia.

3. Da quanto detto sopra appare che il dialogo e una costruttiva comunicazione tra il giudice e lo psichiatra o psicologo sono più facili se per entrambi il punto di partenza si pone entro l'orizzonte di una comune antropologia, così che, pur nella diversità del metodo e degli interessi e finalità, una visione resti aperta all'altra.

Se invece l'orizzonte entro cui si muove il perito, psichiatra o psicologo, è opposto o chiuso a quello entro cui si muove il canonista, il dialogo e la comunicazione possono diventare fonte di confusione e di fraintendimento. A nessuno sfugge il pericolo gravissimo che deriva da questa seconda ipotesi per quanto riguarda le decisioni circa la nullità del matrimonio: il dialogo tra giudice e perito, costruito su un equivoco di partenza, può infatti facilmente portare a conclusioni false e dannose per il vero bene delle persone e della Chiesa.

4. Tale pericolo non è soltanto ipotetico se consideriamo che la visione antropologica, da cui muovono numerose correnti nel campo delle scienze psicologiche del tempo moderno, è decisamente, nel suo insieme, inconciliabile con gli elementi essenziali dell'antropologia cristiana, perché chiusa ai valori e significati che trascendono il dato immanente e che permettono all'uomo di orientarsi verso l'amore di Dio e del prossimo come sua ultima vocazione.

Tale chiusura è inconciliabile con quella visione cristiana che considera l'uomo un essere « creato ad immagine di Dio, capace di conoscere e di amare il proprio Creatore » (*Gaudium et spes*, 12) e nello stesso tempo diviso in se stesso (cfr. *Ivi*, 10). Le ricordate correnti psicologiche invece partono o dall'idea pessimistica, secondo cui l'uomo non potrebbe concepire altra aspirazione che quella imposta dai suoi impulsi o dai condizionamenti sociali o, per l'opposto, dall'idea esageratamente ottimistica secondo la quale l'uomo avrebbe in sé, e potrebbe raggiungere da solo, la sua realizzazione.

5. La visione del matrimonio secondo certe correnti psicologiche è tale da ridurre il significato dell'unione coniugale a semplice mezzo di gratificazione o di auto-realizzazione o di decompressione psicologica.

Di conseguenza, per i periti, che si ispirano a dette correnti, ogni ostacolo che richieda sforzo, impegno o rinuncia e, ancor più, ogni fallimento di fatto dell'unione coniugale diventa facilmente la conferma della impossibilità dei presunti coniugi ad intendere rettamente e a realizzare il loro matrimonio.

Le perizie, condotte secondo tali premesse antropologiche riduttive, in pratica non considerano il dovere di un cosciente impegno da parte degli sposi a superare, anche a costo di sacrifici e rinunce, gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione del

matrimonio e quindi valutano ogni tensione come segno negativo ed indice di debolezza ed incapacità a vivere il matrimonio.

Tali perizie sono quindi portate ad allargare i casi di incapacità di consenso anche alle situazioni in cui, a motivo dell'influsso dell'inconscio nella vita psichica ordinaria, le persone sperimentano una riduzione, non però la privazione, della loro effettiva libertà di tendere al bene scelto. Ed, infine, considerano facilmente anche le lievi psicopatologie o addirittura le deficienze di ordine morale come prova di incapacità ad assumere gli obblighi essenziali della vita coniugale.

E può succedere purtroppo che dette impostazioni vengano a volte acriticamente accettate dai giudici ecclesiastici.

6. Detta visione della persona e dell'istituto matrimoniale è inconciliabile col concetto cristiano del matrimonio come « intima comunità di vita e di amore coniugale », in cui i coniugi « mutuamente si danno e si ricevono » (*Ivi*, 48. Cfr. Can. 1055, § 1).

Nella concezione cristiana l'uomo è chiamato ad aderire a Dio come fine ultimo in cui trova la propria realizzazione benché sia ostacolato, nell'attuazione di questa sua vocazione, dalle resistenze proprie della sua concupiscenza (cfr. *Concilio di Trento*, DS 1515). Gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo « si collegano con tale più profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell'uomo » (*Gaudium et spes*, 10). Nel campo del matrimonio ciò comporta che la realizzazione del significato della unione coniugale, mediante il dono reciproco degli sposi, diventa possibile solo attraverso un continuo sforzo, che include anche rinuncia e sacrificio. L'amore tra i coniugi deve infatti modellarsi sull'amore stesso di Cristo che « ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore » (*Ef* 5, 2; cfr. 5, 25).

Gli approfondimenti circa la complessità ed i condizionamenti della vita psichica non devono far perdere di vista tale intera e completa concezione dell'uomo, chiamato da Dio e salvato dalle sue debolezze mediante lo Spirito di Cristo (*Gaudium et spes*, 10 e 13); ciò soprattutto quando si vuole delineare una genuina visione del matrimonio, voluto da Dio come istituto fondamentale per la società ed elevato da Cristo a mezzo di grazia e di santificazione.

Quindi anche i risultati peritali, influenzati dalle suddette visioni, costituiscono una reale occasione di inganno per il giudice che non intraveda l'equivoco antropologico iniziale. Attraverso queste perizie si finisce per confondere una maturità psichica che sarebbe il punto d'arrivo dello sviluppo umano, con la maturità canonica, che è invece il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio.

7. Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la *incapacità*, e non già la *difficoltà* a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio. Il fallimento dell'unione coniugale, peraltro, non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti, i quali possono aver trascurato, o usato male, i mezzi sia naturali che soprannaturali a loro disposizione, oppure non aver accettato i limiti inevitabili ed i pesi della vita coniugale, sia per blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie che non intaccano la sostanziale libertà umana, sia, infine, per deficienze di ordine morale. Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere del contraente.

8. Il giudice, quindi, non può e non deve pretendere dal perito un giudizio circa la nullità del matrimonio, e tanto meno deve sentirsi obbligato dal giudizio che in tal senso il perito avesse eventualmente espresso. La valutazione circa la nullità del matrimonio spetta unicamente al giudice. Il compito del perito è soltanto quello di

prestare gli elementi riguardanti la sua specifica competenza, e cioè la natura ed il grado delle realtà psichiche o psichiatriche, a motivo delle quali è stata accusata la nullità del matrimonio. Infatti, il Codice, ai cann. 1578-1579, esige espressamente dal giudice che valuti criticamente le perizie. È importante che in questa valutazione egli non si lasci ingannare né da giudizi superficiali né da espressioni apparentemente neutrali, ma che in realtà contengono delle premesse antropologiche inaccettabili.

Comunque, è da incoraggiare ogni sforzo nella preparazione sia di giudici ecclesiastici che sappiano scoprire e discernere le premesse antropologiche implicate nelle perizie, sia di esperti nelle varie scienze umane che promuovono una reale integrazione tra il messaggio cristiano ed il vero ed incessante progresso delle ricerche scientifiche, condotte secondo i criteri di una corretta autonomia (cfr. *Ivi*, 62).

9. L'arduo compito del giudice — di trattare con serietà cause difficili, come quelle concernenti le incapacità psichiche al matrimonio, avendo sempre presente la natura umana, la vocazione dell'uomo, e, in connessione con ciò, la giusta concezione del matrimonio — è certamente un ministero di verità e di carità nella Chiesa e per la Chiesa. È *ministero di verità*, in quanto viene salvata la genuinità del concetto cristiano del matrimonio, anche in mezzo a culture o a mode che tendono ad oscurarlo. È *ministero di carità* verso la comunità ecclesiale, che viene preservata dallo scandalo di vedere in pratica distrutto il valore del matrimonio cristiano dal moltiplicarsi esagerato e quasi automatico delle dichiarazioni di nullità, in caso di fallimento del matrimonio, sotto il pretesto di una qualche immaturità o debolezza psichica dei contraenti. È servizio di carità anche verso le parti, alle quali, per amore della verità, si deve negare la dichiarazione di nullità, in quanto in questo modo sono almeno aiutate a non ingannarsi circa le vere cause del fallimento del loro matrimonio e sono preservate dal rischio probabile di ritrovarsi nelle medesime difficoltà in una nuova unione, cercata come rimedio al primo fallimento, senza aver prima tentato tutti i mezzi per superare gli ostacoli sperimentati nel loro matrimonio valido. Ed è infine ministero di carità verso le altre istituzioni o organismi pastorali della Chiesa in quanto, rifiutando il Tribunale ecclesiastico di trasformarsi in una facile via per la soluzione dei matrimoni falliti e delle situazioni irregolari tra gli sposi, impedisce di fatto un impigritimento nella formazione dei giovani al matrimonio, condizione importante per accostarsi al sacramento (*Familiaris consortio*, 66. Cfr. Giovanni Paolo II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 24 gennaio 1981, n. 4*), e stimola un aumento di impegno nell'uso dei mezzi per la pastorale post-matrimoniale (*Familiaris consortio*, 69-72), e per quella specifica dei casi difficili (*Ivi*, 77-85).

In tal modo, l'azione del giudice nel Tribunale ecclesiastico è realmente collegata, e deve sempre più collegarsi, come ha pure rilevato Monsignor Decano, col resto dell'intera attività pastorale della Chiesa, facendo sì che la negazione della dichiarazione di nullità diventi occasione per aprire altre vie di soluzione ai problemi degli sposi in difficoltà che ricorrono al ministero della Chiesa, senza mai dimenticare che ogni soluzione passa attraverso il mistero pasquale di morte e di risurrezione, che esige tutto l'impegno degli stessi coniugi a convertirsi alla salvezza per riconciliarsi col Padre (cfr. *Mt* 4, 17; *Mc* 1, 15).

10. Esprimo infine l'augurio che il vostro impegno, alimentato dall'amore di Cristo e della Sua Chiesa, nonché dallo zelo pastorale, porti anche mediante la diffusione dei volumi che raccolgono le vostre sentenze, un valido contributo di chiarezza per la discussione delle cause di cui ho parlato, ed abbia un benefico riflesso nelle attività dei Tribunali inferiori. E mentre vi assicuro la mia continua benevolenza, imparto di cuore la mia Benedizione.

* In RDTò 1981, p. 6 [N.d.R.].

**Messaggio per la
XXIV Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni**

**La vocazione sacerdotale o religiosa
dono speciale della famiglia e alla famiglia**

L'impegno e la responsabilità dei laici nella prospettiva del prossimo Sinodo

Pubblichiamo il testo del messaggio rivolto dal Santo Padre a tutto il Popolo di Dio in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni che si celebra, come ogni anno, la quarta domenica di Pasqua:

Venerati Fratelli nell'Episcopato,

Carissimi Fratelli e Sorelle di tutto il mondo!

Domenica 10 maggio prossimo, la Chiesa universale celebrerà la XXIV Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni.

E questa un'occasione che si offre ancora una volta a ogni comunità cristiana e a ciascun battezzato per pregare e lavorare per l'incremento delle vocazioni ai ministeri ordinati, alla vita missionaria, alla professione dei consigli evangelici.

Con il presente messaggio desidero rivolgermi in modo particolare ai cristiani laici e additare loro gli impegni e le responsabilità a cui già li chiama il prossimo Sinodo dei Vescovi che tra pochi mesi, come è noto, affronterà il tema: « Vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo a vent'anni dal Concilio Vaticano II ».

« Considerate la vostra chiamata » (1 Cor 1, 26).

1. Il Signore Gesù, nel fondare la Chiesa « ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il Corpo di Cristo » (Ef 4, 11-12).

Tutti nella Chiesa abbiamo ricevuto una vocazione. La cura di essa non deve limitarsi alla sfera personale, ma essere occasione di sviluppo anche delle altre vocazioni. Le differenti vocazioni, infatti, sono tra loro complementari e tutte convergono verso l'unica missione.

« Secondo la misura del dono di Cristo » (Ef 4, 7).

2. Per questo mi rivolgo anzitutto ai genitori cristiani, che hanno una missione di primo piano nella Chiesa e nella società. Nella famiglia, infatti, il più delle volte germogliano e spuntano vocazioni sacerdotali e religiose. Non a caso il Concilio definisce la famiglia cristiana « primo seminario », raccomandando che in essa vi siano le condizioni favorevoli per la loro crescita (cfr. Optatum totius, 2).

Certamente, tra i servizi che i genitori possono rendere ai figli occupa un primo posto quello di aiutarli a scoprire e a vivere la chiamata che Dio fa loro sentire, compresa quella "sacra" (cfr. Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 53).

Cari genitori cristiani, se il Signore vi coinvolge nel suo disegno di amore, chiamando un vostro figlio, una vostra figlia, siate generosi e ritenetevi grandemente onorati. La vocazione sacerdotale o religiosa è un dono speciale della famiglia e, nello stesso tempo, un dono alla famiglia.

La Chiesa si attende molto anche da tutti coloro che hanno responsabilità nel campo dell'educazione giovanile.

Faccio appello particolarmente ai catechisti, uomini e donne che svolgono la loro

importante attività nelle comunità cristiane. Vorrei ricordare in proposito quanto ho scritto nella Esortazione Apostolica sulla catechesi: « Per quel che riguarda le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa, è certo che molte di esse sono sbocciate nel corso di una catechesi ben fatta durante l'infanzia e l'adolescenza » (Catechesi tradendae, 39).

Grande è anche il contributo che può essere dato alle vocazioni dagli insegnanti e da tutti i laici cattolici impegnati nella scuola, soprattutto in quella cattolica che in ogni parte del mondo raccoglie schiere innumerevoli di giovani. La scuola cattolica deve costituire una comunità educativa capace di proporre non solo un progetto di vita umano e cristiano, ma anche i valori della vita consacrata.

Anche i movimenti, i gruppi e associazioni cattoliche, tanto a livello centrale che a livello locale, devono qualificarsi per un impegno coerente e generoso in campo vocazionale. Nella misura in cui essi si apriranno agli interessi della Chiesa universale, cresceranno sempre più e vedranno fiorire in seno ai loro gruppi tante vocazioni consacrate quale segno evidente della loro vitalità e maturità cristiana.

Per conseguenza è da considerare povera una comunità ecclesiale che sia priva della testimonianza delle persone consacrate.

« Pregate il Padrone della messe... » (Mt 9, 38).

3. Davanti al fenomeno del diminuito numero di coloro che si consacrano al sacerdozio e alla vita religiosa non possiamo restare passivi senza fare nulla di quanto è nelle nostre possibilità. Anzitutto possiamo fare molto con la preghiera. Lo stesso Signore la raccomanda: « Pregate il Padrone della messe perché mandi operai per la sua messe » (cfr. Mt 9, 38; Lc 10, 2).

La preghiera per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata è un dovere di tutti, è un dovere di sempre. Il futuro delle vocazioni sta nelle mani di Dio, ma in un certo modo sta anche nelle nostre mani. La preghiera è la nostra forza; con essa le vocazioni non potranno venir meno, né la voce divina mancherà di essere ascoltata. Preghiamo il Maestro affinché nessuno si senta estraneo o indifferente a questa voce, ma al contrario interroghi se stesso e misuri le proprie capacità, o meglio riscopra le proprie riserve di generosità e di responsabilità. Nessuno si sottragga a questo dovere. Preghiamo così il divin Redentore:

« Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi discepoli per farne pescatori di uomini, così continua a far risuonare anche oggi il tuo dolce invito: "Vieni e seguimi"! Dona ai giovani e alle giovani la grazia di rispondere prontamente alla tua voce!

Sostieni nelle loro fatiche apostoliche i nostri Vescovi, i sacerdoti, le persone consacrate. Dona perseveranza ai nostri seminaristi e a tutti coloro che stanno realizzando un ideale di vita totalmente consacrata al tuo servizio.

Risveglia nelle nostre comunità l'impegno missionario. Manda, Signore, operai nella tua messe e non permettere che l'umanità si perda per mancanza di pastori, di missionari, di persone votate alla causa del Vangelo.

Maria, Madre della Chiesa, modello di ogni vocazione, aiutaci a rispondere di "sì" al Signore che ci chiama a collaborare al disegno divino di salvezza. Amen ».

Con la fiducia che il Signore vorrà accogliere le nostre suppliche, invoco l'abbondanza dei favori celesti su voi tutti, Venerati Fratelli nell'Episcopato, sui sacerdoti, sui religiosi, sulle religiose e su tutti i fedeli e imparto di cuore la Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, l'11 Febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes, dell'anno 1987, nono di Pontificato.

IOANNES PAULUS PP. II

Ai partecipanti ad un Congresso di chirurgia

I principi etici e morali guidino la ricerca scientifica

Una ricerca scientifica preoccupata più di se stessa che dell'uomo a cui dovrebbe servire non rispetta il criterio fondamentale che vi deve guidare

Giovanni Paolo II ha ricevuto in udienza, giovedì 19 febbraio, i partecipanti al Congresso sulla chirurgia promosso dalla Sezione italiana dell' *"International College of Surgeons"*. Questo il testo del discorso del Santo Padre:

1. È per me motivo di profonda gioia potermi incontrare con voi, illustri partecipanti al Congresso della Sezione Italiana dell' *"International College of Surgeons"*, convenuti a Roma per trattare dell'evoluzione della Chirurgia dai tempi di Pietro Valdoni ai giorni nostri. (...)

2. La vostra presenza mi induce a riflettere sui problemi della vostra professione, non certo per entrare nei loro aspetti tecnici, ma perché voi stessi — e la vostra presenza qui lo attesta — siete convinti che, accanto ai problemi di ordine tecnico e pratico, sussistono istanze di ordine umano, spirituale e morale, di non minore importanza, con le quali la vostra attività deve quotidianamente misurarsi. Nell'esercizio della vostra professione infatti voi avete sempre a che fare con la persona umana, che consegna nelle vostre mani il suo corpo, fidando nella vostra competenza oltre che nella vostra sollecitudine e premura. È la misteriosa e grande realtà della vita di un essere umano, con la sua sofferenza e con la sua speranza, quella che voi trattate. Voi ne siete consapevoli, e conoscete bene quale responsabilità grava su di voi in ogni momento.

Desidero manifestarvi, proprio per questo, tutta l'ammirazione che provo per una professione così difficile, delicata, eppure provvidenziale qual è la vostra, mentre mi compiacio con voi per i progressi che la vostra arte va continuamente facendo a servizio di tutti. A questi grandi passi compiuti dalla vostra scienza ampiamente attestati dal Congresso che state celebrando, guardano con attesa e speranza tante persone insidiate dalle più diverse forme di malattia. È proprio questo servizio all'uomo che deve dare incitamento e significato a tutte le vostre ricerche e sperimentazioni: il bene dell'uomo, cercato costantemente ed assiduamente, è la fondamentale motivazione che deve guidarvi nel vostro impegno. Nell'esaltante constatazione degli arditi progressi compiuti, sempre più chiara appare la finalità intrinseca della vostra missione: l'affermazione del diritto dell'uomo alla sua vita e alla sua dignità.

3. Alla luce di questa prospettiva, acquista maggiore chiarezza l'impegno morale insito nella vostra professione. Ad esso diede felice espressione il mio Predecessore Paolo VI quando affermò che la vostra opera, poiché attinge ai valori dello spirito, può trasformarsi in un atto religioso (cfr. *Insegnamenti di Paolo VI*, I, 1963, p. 141). La crescente capacità di controllo sul corpo, sui suoi organi e, in definitiva, sulla vita degli uomini affidati alle vostre mani vi consente di apprezzare sempre più il significato di quei fili essenziali che legano ogni creatura umana a Dio, autore della vita. E in questa luce che dovete costantemente muovervi, preoccupandovi di far sì che la vostra opera si esprima sempre entro i limiti del rispetto della vita creata da Dio,

tutelando il diritto della persona ad esprimersi in modo degno di un essere umano. La norma a cui deve ispirarsi ogni vostra decisione è il maggior interesse della persona, considerata nella sua globalità. C'è un'impronta particolare di Dio in ogni infermo che voi incontrate, e voi siete chiamati ad agire in modo che essa non sia mai mortificata, oscurata, oltraggiata. Il dominio sulla natura, sempre più chiaramente acquisito dalla vostra scienza, vi consente di intervenire con sicurezza ed efficacia sempre maggiori, evitando di mettere a repentaglio la vita e l'integrità di chi si affida a voi, ed anzi operando perché meglio si affermi la trascendente dignità dell'uomo, creatura di Dio, figlio di Dio, amato da Dio.

Voi sarete sommamente attenti, perciò, alle norme etiche che emergono dalla considerazione religiosa dell'uomo. Sia questo il vostro impegno, questa la vostra testimonianza, soprattutto quando siete chiamati ad intervenire in circostanze complesse, impreviste, rischiose. Le singole persone e l'intera comunità trarranno un vero vantaggio dalla vostra professione, se i vostri metodi di indagine e di prova vorranno sempre garantire i valori più alti, ai quali la scienza deve subordinare il suo servizio.

Desidero, a questo proposito, ribadire quanto ho già affermato, in analoga circostanza, circa il discusso argomento della sperimentazione: « La norma etica, fondata sul rispetto della dignità della persona, deve illuminare e disciplinare tanto la fase della ricerca quanto quella dell'applicazione dei risultati in essa raggiunti » (cfr. *Insegnamenti*, III-2, 1980, p. 1008). Una ricerca scientifica preoccupata più di se stessa che dell'uomo a cui dovrebbe servire, non rispetta il criterio morale fondamentale che vi deve guidare. Voi sapete bene che ogni ricerca deve essere condotta e applicata tenendo conto di tutte le cautele necessarie a garantire, per quanto possibile, la salvaguardia della vita insieme con i beni fondamentali della persona. Vi chiedo di dare in questo campo valida testimonianza di equità e di carità.

4. Consentitemi, infine, ancora un pensiero sulla qualità del rapporto tra voi ed i vostri pazienti. È un aspetto importantissimo della vostra professione. È infatti ben nota l'incidenza che in un trattamento clinico ha la volontà del paziente di migliorare e di guarire, e l'esperienza insegna in quale misura tale volontà trovi il suo sostegno nel dialogo che il medico riesce ad instaurare con i suoi malati. Ora, voi conoscete meglio di chiunque altro il rischio a cui è esposto ogni trattamento clinico, il rischio cioè che la tecnica si sostituisca al buon rapporto di dialogo tra malato e medico, con conseguenze a volte anche pesantemente negative sull'andamento della terapia. Il rischio, cioè, che si possa addivenire ad una medicina disumanizzata. Ogni cura comporta, infatti, di per sé una reciprocità e richiede rapporti autenticamente umani. Da una parte l'atto con cui il malato si affida a voi contiene in se stesso più o meno esplicitamente il riconoscimento della vostra competenza e perizia, l'assenso alla vostra opera, la fiducia nella vostra discrezione e responsabilità. Dall'altra, voi stessi avete bisogno di capire il malato in tutto il suo vissuto per offrirgli un'assistenza personalizzata. Occorre, dunque, che s'instauri un legame tra la sfera psico-affettiva del sofferente e il vostro mondo interiore di uomini, prima ancora che di professionisti. Il rapporto malato-medico deve, perciò, diventare sempre di più « un autentico incontro tra due uomini liberi... tra una "fiducia" e una "coscienza" » (cfr. *Insegnamenti*, III-2, 1980, p. 1010). I traguardi da raggiungere in questo campo vi potranno essere suggeriti proprio dalla giustizia e carità cristiane, ispirate al modello di Cristo, medico dei corpi oltre che delle anime. È la carità che conduce all'amicizia, alla condivisione, alla vicinanza interiore con le ansie, i timori, le speranze del sofferente. Essa, la carità, renderà sempre più sensibile il vostro cuore ai valori personali del degente. Cercate, a tale proposito, di togliere, per quanto dipende da voi, qualsiasi ostacolo ad una premurosa umanizzazione dei rapporti tra pazienti e curanti, sviluppando, attorno a voi, quel vivo senso dell'uomo che nasce dal modello della carità

evangelica. Vi invito cordialmente a nobilitare sempre più, anzi, a sublimare il vostro spirito di umanità, così da dare ai vostri incontri con ogni sofferente il valore grande di un atto che è anche sacro. È Cristo che vi dice: «Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (Mt 25, 40).

5. Con queste riflessioni, confidando nelle nobili intenzioni che vi hanno condotto a questo incontro e soprattutto dando atto alle valide motivazioni umanitarie che quotidianamente ispirano il vostro lavoro, porgo a tutti voi il mio sincero augurio per un valido progresso delle vostre ricerche, a vantaggio di tutta l'umanità e di ogni singolo uomo.

Cristo, che soffre nella carne di ogni paziente, coroni i vostri sforzi e le vostre ricerche con il successo che desiderate e meritate. Con queste intenzioni di cuore imparto a tutti voi la mia Benedizione Apostolica.

Messaggio per la Quaresima 1987

In cammino verso la Pasqua guidati dalla Vergine del Magnificat

Abbandoniamo il vecchio lievito dell'orgoglio e di tutto ciò che conduce alla ingiustizia, al disprezzo, alla brama di possedere egoisticamente denaro e potere - Lo Spirito dell'amore ci colmerà di mille beni da condividere

Cari Fratelli e Sorelle in Cristo!

« Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote » (Lc 1, 53).

Queste parole che la Vergine Maria ha pronunciato nel suo Magnificat sono nello stesso tempo una lode a Dio Padre ed un appello che ciascuno di noi può accogliere nel suo cuore e meditare in questo tempo di Quaresima.

Tempo di conversione, tempo della Verità che ci « farà liberi » (Gv 8, 32), perché noi non possiamo ingannare colui che scruta « le menti e i cuori » (Sal 7, 10). Davanti a Dio nostro Creatore, davanti a Cristo nostro Redentore, da che cosa potremmo noi trarre motivo d'orgoglio? Quali ricchezze o quali talenti potrebbero darci una qualche superiorità?

Maria ci insegna che le vere ricchezze, quelle che non passano, vengono da Dio; noi dobbiamo desiderarle, averne fame, abbandonare tutto ciò che è fittizio e passeggero, per ricevere questi beni e riceverli in abbondanza. Convertiamoci, abbandoniamo il vecchio lievito (cfr. 1 Cor 5, 6) dell'orgoglio e di tutto ciò che conduce all'ingiustizia, al disprezzo, alla brama di possedere egoisticamente denaro e potere.

Se noi ci riconosciamo poveri davanti a Dio — il che è verità e non falsa umiltà —, noi avremo un cuore di povero, degli occhi e delle mani di povero per condividere quelle ricchezze delle quali Dio ci colmerà: la nostra Fede, che noi non possiamo conservare egoisticamente solo per noi, la Speranza, della quale hanno bisogno coloro che sono privati di tutto, la Carità, che ci fa amare come Dio i poveri con un amore preferenziale. Lo Spirito dell'amore ci colmerà di mille beni da condividere; più noi li desideriamo, più li riceveremo in abbondanza.

Se noi saremo veramente quei « poveri in spirito » ai quali è promesso il Regno dei cieli (Mt 5, 3), la nostra offerta sarà gradita a Dio. Anche l'offerta materiale, che abbiamo l'abitudine di fare durante la Quaresima, se è fatta con un cuore di povero, è una ricchezza, perché diamo ciò che abbiamo ricevuto da Dio per essere distribuito: noi non riceviamo che per donare. Come quei cinque pani e quei due pesci del giovane, che le mani di Cristo hanno moltiplicato per nutrire una folla, così ciò che noi offriremo sarà moltiplicato da Dio per i poveri.

Termineremo noi questa Quaresima col cuore altezzoso, pieni di noi stessi, ma con le mani vuote per gli altri? O invece arriveremo a Pasqua, guidati dalla Vergine del Magnificat, con un'anima di povero, affamata di Dio, e con le mani ricche di tutti i doni di Dio da distribuire al mondo che ne ha tanto bisogno?

« Celebrate il Signore, perché è buono; perché eterna è la sua misericordia » (Sal 117, 1).

IOANNES PAULUS PP. II

Atti della Santa Sede

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

Istruzione

Il rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione

Risposte ad alcune questioni di attualità

PREMESSA

La Congregazione per la Dottrina della Fede è stata interpellata da diverse Conferenze Episcopali o da singoli Vescovi, da teologi, medici e uomini di scienza, in merito alla conformità con i principi della morale cattolica delle tecniche biomediche che consentono di intervenire nella fase iniziale della vita dell'essere umano e nei processi stessi della procreazione. La presente Istruzione, che è frutto di vasta consultazione e in particolare di una attenta valutazione delle dichiarazioni di Episcopati, non intende riproporre tutto l'insegnamento della Chiesa sulla dignità della vita umana nascente e della procreazione, ma offrire, alla luce della precedente dottrina del Magistero, delle risposte specifiche ai principali interrogativi sollevati in proposito.

L'esposizione viene ordinata nella maniera seguente:

un'introduzione richiamerà i principi fondamentali di carattere antropologico e morale, necessari per un'adeguata valutazione dei problemi e per l'elaborazione delle risposte a tali interrogativi;

la prima parte avrà per argomento il rispetto dell'essere umano a partire dal primo momento della sua esistenza;

la seconda parte affronterà gli interrogativi morali posti dagli interventi della tecnica sulla procreazione umana;

nella terza parte verranno offerti alcuni orientamenti sui rapporti che intercorrono tra legge morale e legge civile a proposito del rispetto dovuto agli embrioni e feti umani in relazione alla legittimità delle tecniche di procreazione artificiale.*

* I termini di "zigote", "pre-embrione", "embrione" e "feto" possono indicare nel vocabolario della biologia stadi successivi dello sviluppo di un essere umano. La presente Istruzione usa liberamente di questi termini, attribuendo ad essi un'identica rilevanza etica, per designare il frutto, visibile o non, della generazione umana, dal primo momento della sua esistenza fino alla nascita. La ragione di questo uso viene chiarita dal testo (cfr. I, 1).

INTRODUZIONE

1.

La ricerca biomedica e l'insegnamento della Chiesa

Il dono della vita, che Dio Creatore e Padre ha affidato all'uomo, impone a questi di prendere coscienza del suo inestimabile valore e di assumerne la responsabilità: questo principio fondamentale dev'essere posto al centro della riflessione, per chiarire e risolvere i problemi morali sollevati dagli interventi artificiali sulla vita nascente e sui processi della procreazione.

Grazie al progresso delle scienze biologiche e mediche, l'uomo può disporre di sempre più efficaci risorse terapeutiche, ma può anche acquisire poteri nuovi dalle conseguenze imprevedibili sulla vita umana nello stesso suo inizio e nei suoi primi stadi. Diversi procedimenti consentono oggi di intervenire non soltanto per assistere, ma anche per dominare i processi della procreazione. Tali tecniche possono consentire all'uomo di « prendere in mano il proprio destino », ma lo espongono anche « alla tentazione di andare oltre i limiti di un ragionevole dominio sulla natura »¹. Per quanto possano costituire un progresso a servizio dell'uomo, esse comportano anche dei rischi gravi. Da parte di molti, viene espresso così un urgente appello, affinché siano salvaguardati, negli interventi sulla procreazione, i valori e i diritti della persona umana. Le richieste di chiarificazione e orientamento non provengono soltanto dai fedeli, ma anche da parte di quanti riconoscono comunque alla Chiesa, « esperta in umanità »², una missione al servizio della « civiltà

dell'amore »³ e della vita.

Il Magistero della Chiesa non interviene in nome di una competenza particolare nell'ambito delle scienze sperimentali; ma, dopo aver preso conoscenza dei dati della ricerca e della tecnica, intende proporre in virtù della propria missione evangelica e del suo dovere apostolico, la dottrina morale rispondente alla dignità della persona e alla sua vocazione integrale, esponendo i criteri di giudizio morale sulle applicazioni della ricerca scientifica e della tecnica, in particolare per ciò che riguarda la vita umana e i suoi inizi. Tali criteri sono il rispetto, la difesa e la promozione dell'uomo, il suo « diritto primario e fondamentale » alla vita⁴, la sua dignità di persona, dotata di un'anima spirituale, di responsabilità morale⁵ e chiamata alla comunione beatifica con Dio.

L'intervento della Chiesa anche in quest'ambito è ispirato all'amore che essa deve all'uomo aiutandolo a riconoscere e rispettare i suoi diritti e i suoi doveri. Tale amore si alimenta alle sorgenti della carità di Cristo: contemplando il mistero del Verbo Incarnato, la Chiesa conosce anche il « mistero dell'uomo »⁶; annunciando il Vangelo della salvezza, rivela all'uomo la sua dignità e lo invita a scoprire pienamente la sua verità. La Chiesa ripropone così la legge divina per fare opera di verità e di liberazione.

E infatti per bontà — per indicare il cammino della vita — che Dio dà

¹ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti all'81° Congresso della Società Italiana di Medicina Interna e all'82° Congresso della Società Italiana di Chirurgia Generale*, 27 ottobre 1980 (AAS 72 [1980], 1126).

² PAOLO VI, *Discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite*, 4 ottobre 1965 (AAS 57 [1965], 878 [in RDTò 1965, 219]); *Enc. Populorum progressio*, 13 (AAS 59 [1967], 263 [in RDTò 1967, 147]).

³ PAOLO VI, *Omelia durante la Messa di chiusura dell'Anno Santo*, 25 dicembre 1975 (AAS 68 [1976], 145); GIOVANNI PAOLO II, *Enc. Dives in misericordia*, 30 (AAS 72 [1980], 1224).

⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti alla 35ª Assemblea Generale dell'Associazione Medica Mondiale*, 29 ottobre 1983 (AAS 76 [1984], 390 [in RDTò 1983, 830]).

⁵ Cfr. *Dich. Dignitatis humanae*, 2.

⁶ *Cost. past. Gaudium et spes*, 22; GIOVANNI PAOLO II, *Enc. Redemptor hominis*, 8 (AAS 71 [1979], 270-272).

agli uomini i suoi comandamenti e la grazia per osservarli; ed è pure per bontà — per aiutarli a perseverare nello stesso cammino — che Dio offre sempre a tutti il suo perdono. Cristo

ha compassione delle nostre fragilità: Egli è nostro Creatore e nostro Redentore. Che il suo Spirito apra gli animi al dono della pace di Dio e all'intelligenza dei suoi precetti.

2.

La scienza e la tecnica al servizio della persona umana

Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza: « maschio e femmina li creò » (*Gen* 1, 27), affidando loro il compito di « dominare la terra » (*Gen* 1, 28). La ricerca scientifica di base e quella applicata costituiscono un'espressione significativa di questa signoria dell'uomo sul creato. La scienza e la tecnica, preziose risorse dell'uomo quando si pongono al suo servizio e ne promuovono lo sviluppo integrale a beneficio di tutti, non possono da sole indicare il senso dell'esistenza e del progresso umano. Essendo ordinate all'uomo da cui traggono origine e incremento, attingono dalla persona e dai suoi valori morali l'indicazione della loro finalità e la consapevolezza dei loro limiti.

Sarebbe, perciò, illusorio rivendicare la neutralità morale della ricerca scientifica e delle sue applicazioni; d'altro canto non si possono desumere i criteri di orientamento dalla semplice

efficienza tecnica, dall'utilità che possono arrecare ad alcuni a danno di altri o, peggio ancora, dalle ideologie dominanti. Pertanto la scienza e la tecnica richiedono, per il loro stesso intrinseco significato, il rispetto incondizionato dei criteri fondamentali della moralità: debbono essere, cioè, al servizio della persona umana, dei suoi diritti inalienabili e del suo bene vero e integrale secondo il progetto e la volontà di Dio⁷.

Il rapido sviluppo delle scoperte tecnologiche rende più urgente questa esigenza di rispetto dei criteri ricordati: la scienza senza la coscienza ad altro non può portare che alla rovina dell'uomo. « L'epoca nostra, più ancora che i secoli passati, ha bisogno di questa sapienza, perché diventino più umane tutte le sue nuove scoperte. È in pericolo, di fatto, il futuro del mondo, a meno che non vengano suscitati uomini più saggi »⁸.

3.

Antropologia e interventi in campo biomedico

Quali criteri morali si devono applicare per chiarire i problemi posti oggi nell'ambito della biomedicina? La risposta a questo interrogativo suppone una adeguata concezione della natura della persona umana nella sua dimensione corporea.

Infatti, è soltanto nella linea della sua vera natura che la persona umana può realizzarsi come « totalità unificata »⁹: ora questa natura è nello stes-

so tempo corporeale e spirituale. In forza della sua unione sostanziale con un'anima spirituale, il corpo umano non può essere considerato solo come un complesso di tessuti, organi e funzioni, né può essere valutato alla stessa stregua del corpo degli animali, ma è parte costitutiva della persona che attraverso di esso si manifesta e si esprime.

⁷ Cfr. Cost. past. *Gaudium et spes*, 35.

⁸ Cost. past. *Gaudium et spes*, 15. Cfr. anche PAOLO VI, Enc. *Populorum progressio*, 20 (AAS 59 [1967], 267 [in RDT 1967, 148]); GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Redemptor hominis*, 15 (AAS 71 [1979], 286-289); Es. ap. *Familiaris consortio*, 8 (AAS 74 [1982], 89).

⁹ GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, 11 (AAS 74 [1982], 92).

La legge morale naturale esprime e prescrive le finalità, i diritti e i doveri che si fondano sulla natura corporale e spirituale della persona umana. Pertanto essa non può essere concepita come normatività semplicemente biologica, ma deve essere definita come l'ordine razionale secondo il quale l'uomo è chiamato dal Creatore a dirigere e regolare la sua vita e i suoi atti e, in particolare, a usare e disporre del proprio corpo¹⁰.

Una prima conseguenza può essere dedotta da tali principi: un intervento sul corpo umano non raggiunge soltanto i tessuti, gli organi e le loro funzioni, ma coinvolge anche a livelli diversi la stessa persona; comporta quindi un significato e una responsabilità morali, in modo implicito forse, ma reale. Giovanni Paolo II ribadiva con forza all'Associazione Medica Mondiale: «Ogni persona umana, nella sua singolarità irripetibile, non è costituita soltanto dallo spirito ma anche dal corpo, così nel corpo e attraverso il corpo viene raggiunta la persona stessa nella sua realtà concreta. Rispettare la dignità dell'uomo comporta di conseguenza salvaguardare questa identità dell'uomo *corpore et anima unus*, come affermava il Concilio Vaticano II (Cost. *Gaudium et spes*, n. 14, 1). E sulla base di questa visione antropologica che si devono trovare i criteri fondamentali per le decisioni da prendere, quando si tratta d'interventi non strettamente terapeutici, per esempio gli interventi miranti al migliora-

mento della condizione biologica umana»¹¹.

La biologia e la medicina nelle loro applicazioni concorrono al bene integrale della vita umana quando vengono in aiuto della persona colpita da malattia e infermità nel rispetto della sua dignità di creatura di Dio. Nessun biologo o medico può ragionevolmente pretendere, in forza della sua competenza scientifica, di decidere dell'origine e del destino degli uomini. Questa norma si deve applicare in maniera particolare nell'ambito della sessualità e della procreazione, dove l'uomo e la donna pongono in atto i valori fondamentali dell'amore e della vita.

Dio, che è amore e vita, ha inscritto nell'uomo e nella donna la vocazione a una partecipazione speciale al suo mistero di comunione personale e alla sua opera di Creatore e di Padre¹². Per questo il matrimonio possiede specifici beni e valori di unione e di procreazione senza possibilità di confronto con quelli che esistono nelle forme inferiori della vita. Tali valori e significati di ordine personale determinano dal punto di vista morale il senso e i limiti degli interventi artificiali sulla procreazione e sull'origine della vita umana. Questi interventi non sono da rifiutare in quanto artificiali. Come tali essi testimoniano le possibilità dell'arte medica, ma si devono valutare sotto il profilo morale in riferimento alla dignità della persona umana, chiamata a realizzare la vocazione divina al dono dell'amore e al dono della vita.

4.

Criteri fondamentali per un giudizio morale

I valori fondamentali connessi con le tecniche di procreazione artificiale umana sono due: la vita dell'essere umano chiamato all'esistenza e l'originalità della sua trasmissione nel matrimonio. Il giudizio morale su tali metodiche di procreazione artificiale dovrà quindi

essere formulato in riferimento a questi valori.

La vita fisica, per cui ha inizio la vicenda umana nel mondo, non esaurisce certamente in sé tutto il valore della persona né rappresenta il bene supremo dell'uomo che è chiamato al-

¹⁰ Cfr. PAOLO VI, Enc. *Humanae vitae*, 10 (AAS 60 [1968], 487-488 [in RDT 1968, 349]).

¹¹ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti alla 35ª Assemblea Generale dell'Associazione Medica Mondiale*, 29 ottobre 1983 (AAS 76 [1984], 393 [in RDT 1983, 832]).

¹² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, 11 (AAS 74 [1982], 91-92); cfr. anche Cost. past. *Gaudium et spes*, 50.

l'eternità. Tuttavia ne costituisce in un certo qual modo il valore "fondamentale", proprio perché sulla vita fisica si fondano e si sviluppano tutti gli altri valori della persona¹³. L'inviolabilità del diritto alla vita dell'essere umano innocente « dal momento del concepimento alla morte »¹⁴ è un segno e una esigenza dell'inviolabilità stessa della persona, alla quale il Creatore ha fatto il dono della vita.

Rispetto alla trasmissione delle altre forme di vita nell'universo, la trasmissione della vita umana ha una sua originalità, che deriva dalla originalità stessa della persona umana. « La trasmissione della vita umana è affidata dalla natura a un atto personale e cosciente e, come tale, soggetto alle santissime leggi di Dio: leggi immutabili

e inviolabili che vanno riconosciute e osservate. E per questo che non si possono usare mezzi e seguire metodi che possono essere leciti nella trasmissione della vita delle piante e degli animali »¹⁵.

I progressi della tecnica hanno oggi reso possibile una procreazione senza rapporto sessuale mediante l'incontro *in vitro* delle cellule germinali antecedenemente prelevate dall'uomo e dalla donna. Ma ciò che è tecnicamente possibile non è per ciò stesso moralmente ammissibile. La riflessione razionale sui valori fondamentali della vita e della procreazione umana è perciò indispensabile per formulare la valutazione morale a riguardo di tali interventi della tecnica sull'essere umano fin dai primi stadi del suo sviluppo.

5.

Insegnamenti del Magistero

Da parte sua il Magistero della Chiesa, anche in questo ambito, offre alla ragione umana la luce della Rivelazione: la dottrina sull'uomo insegnata dal Magistero contiene molti elementi che illuminano i problemi che qui vengono affrontati.

Dal momento del concepimento, la vita di ogni essere umano va rispettata in modo assoluto, perché l'uomo è sulla terra l'unica creatura che Dio ha « voluto per se stesso »¹⁶, e l'anima spirituale di ciascun uomo è « immediatamente creata » da Dio¹⁷; tutto il

suo essere porta l'immagine del Creatore. La vita umana è sacra perché fin dal suo inizio comporta « l'azione creatrice di Dio »¹⁸ e rimane per sempre in una relazione speciale con il Creatore, suo unico fine¹⁹. Solo Dio è il Signore della vita dal suo inizio alla sua fine: nessuno, in nessuna circostanza, può rivendicare a sé il diritto di distruggere direttamente un essere umano innocente²⁰.

La procreazione umana richiede una collaborazione responsabile degli sposi con l'amore fecondo di Dio²¹; il dono

¹³ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Dichiarazione sull'aborto procurato*, 9 (AAS 66 [1974], 736-737 [in RDT 1974, 533]).

¹⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti alla 35ª Assemblée Generale dell'Associazione Medica Mondiale*, 29 ottobre 1983 (AAS 76 [1984], 390 [in RDT 1983, 830]).

¹⁵ GIOVANNI XXIII, Enc. *Mater et magistra*, III (AAS 53 [1961], 447 [in RDT 1961, 208]).

¹⁶ Cost. past. *Gaudium et spes*, 24.

¹⁷ Cfr. Pio XII, Enc. *Humani generis* (AAS 42 [1950], 575 [in RDT 1950, 132]); PAOLO VI, *Professio fidei* (AAS 60 [1968], 436).

¹⁸ GIOVANNI XXIII, Enc. *Mater et magistra*, III (AAS 53 [1961], 447 [in RDT 1961, 208]); cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai sacerdoti partecipanti a un seminario di studio su "La procreazione responsabile"*, 17 settembre 1983 (*Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, VI, 2 [1983], 562 [in RDT 1983, 731]): « All'origine di ogni persona umana v'è un atto creativo di Dio: nessun uomo viene all'esistenza per caso; egli è sempre il termine dell'amore creativo di Dio ».

¹⁹ Cfr. Cost. past. *Gaudium et spes*, 24.

²⁰ Cfr. Pio XII, *Discorso all'Unione Medico-Biologica "S. Luca"*, 12 novembre 1944 (*Discorsi e Radiomessaggi*, VI [1944-1945], 191-192).

²¹ Cfr. Cost. past. *Gaudium et spes*, 50.

della vita umana deve realizzarsi nel matrimonio mediante gli atti specifici ed esclusivi degli sposi, secondo le leg-

gi iscritte nelle loro persone e nella loro unione²².

I

IL RISPETTO DEGLI EMBRIONI UMANI

Un'attenta riflessione su questo insegnamento del Magistero e sui dati di ragione sopra richiamati, permette di rispondere ai molteplici problemi

morali posti dagli interventi tecnici sull'essere umano nelle fasi iniziali della sua vita e sui processi del suo concepimento.

1. Quale rispetto è dovuto all'embrione umano, tenuto conto della sua natura e della sua identità?

L'essere umano è da rispettare — come una persona — fin dal primo istante della sua esistenza.

La messa in atto dei procedimenti di fecondazione artificiale ha reso possibili diversi interventi sugli embrioni e sui feti umani. Gli scopi perseguiti sono di diverso genere: diagnostici e terapeutici, scientifici e commerciali. Da tutto ciò scaturiscono gravi problemi. Si può parlare di un diritto alla sperimentazione sugli embrioni umani in vista della ricerca scientifica? Quali normative o quale legislazione elaborare in questa materia? La risposta a tali problemi suppone una riflessione approfondita sulla natura e sulla identità propria — si parla di "statuto" — dell'embrione umano.

Da parte sua la Chiesa nel Concilio Vaticano II ha proposto nuovamente all'uomo contemporaneo la sua dottrina costante e certa secondo cui: « la vita, una volta concepita dev'essere protetta con la massima cura; e l'aborto, come l'infanticidio, sono abominevoli delitti »²³. Più recentemente la *Carta dei diritti della famiglia*, pubbli-

cata dalla Santa Sede, ribadiva: « La vita umana dev'essere rispettata e protetta in modo assoluto dal momento del concepimento »²⁴.

Questa Congregazione conosce le discussioni attuali sull'inizio della vita umana, sull'individualità dell'essere umano e sull'identità della persona umana. Essa richiama gli insegnamenti contenuti nella *Dichiarazione sull'aborto procurato*: « Dal momento in cui l'ovulo è fecondato, si inaugura una nuova vita che non è quella del padre o della madre, ma di un nuovo essere umano che si sviluppa per proprio conto. Non sarà mai reso umano se non lo è stato fin da allora. A questa evidenza di sempre ... la scienza genetica moderna fornisce preziose conferme. Essa ha mostrato come dal primo istante si trova fissato il programma di ciò che sarà questo vivente: un uomo, quest'uomo-individuo con le sue note caratteristiche già ben determinate. Fin dalla fecondazione è iniziata l'avventura di una vita umana, di cui ciascuna delle grandi capacità richiede tempo per impostarsi e per trovarsi

²² Cfr. Cost. past. *Gaudium et spes*, 51: « Perciò quando si tratta di comporre l'amore coniugale con la trasmissione responsabile della vita il carattere morale del comportamento non dipende solo dalla sincera intenzione e dalla valutazione dei motivi, ma va determinato da criteri oggettivi che hanno il loro fondamento nella natura stessa della persona umana e dei suoi atti, che sono destinati a mantenere in un contesto di vero amore l'intero senso della mutua donazione e della procreazione umana ».

²³ Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 51.

²⁴ SANTA SEDE, *Carta dei diritti della famiglia*, art. 4 (*L'Osservatore Romano*, 25 novembre 1983 [in RDTò 1983, 963]).

pronta ad agire »²⁵. Questa dottrina rimane valida e viene peraltro confermata, se ve ne fosse bisogno, dalle recenti acquisizioni della biologia umana la quale riconosce che nello zigote* derivante dalla fecondazione si è già costituita l'identità biologica di un nuovo individuo umano.

Certamente nessun dato sperimentale può essere per sé sufficiente a far riconoscere un'anima spirituale; tuttavia le conclusioni della scienza sull'embrione umano forniscono un'indicazione preziosa per discernere razionalmente una presenza personale fin da questo primo comparire di una vita umana: come un individuo umano non sarebbe una persona umana? Il Magistero non si è espressamente impegnato su un'affermazione d'indole filosofica, ma ribadisce in maniera costante la condanna morale di qualsiasi aborto procurato. Questo insegnamento non è mutato ed è immutabile²⁶.

2. La diagnosi prenatale è moralmente lecita?

Se la diagnosi prenatale rispetta la vita e l'integrità dell'embrione e del feto umano ed è orientata alla sua salvaguardia o alla sua guarigione individuale, la risposta è affermativa.

La diagnosi prenatale può infatti far conoscere le condizioni dell'embrione e del feto quando è ancora nel seno della madre; permette, o consente di prevedere, alcuni interventi terapeutici, medici o chirurgici, più precocemente e più efficacemente.

Tale diagnosi è lecita se i metodi

Pertanto il frutto della generazione umana dal primo momento della sua esistenza, e cioè a partire dal costituirsi dello zigote, esige il rispetto incondizionato che è moralmente dovuto all'essere umano nella sua totalità corporale e spirituale. L'essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento e, pertanto, da quello stesso momento gli si devono riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto inviolabile di ogni essere umano innocente alla vita.

Questo richiamo dottrinale offre il criterio fondamentale per la soluzione di diversi problemi posti dallo sviluppo delle scienze biomediche in questo campo: poiché deve essere trattato come persona, l'embrione dovrà anche essere difeso nella sua integrità, curato e guarito, nella misura del possibile, come ogni altro essere umano nell'ambito dell'assistenza medica.

impiegati, con il consenso dei genitori adeguatamente informati, salvaguardano la vita e l'integrità dell'embrione e di sua madre, non facendo loro correre rischi sproporzionati²⁷. Ma essa è gravemente in contrasto con la legge morale quando contempla l'eventualità, in dipendenza dai risultati, di provocare un aborto: una diagnosi attestante l'esistenza di una malformazione o di una malattia ereditaria non deve equivalere a una sentenza di morte. Pertanto la donna che richiedesse

²⁵ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Dichiarazione sull'aborto procurato*, 12-13 (AAS 66 [1974], 738 [in RDT 1974, 534]).

* Lo zigote è la cellula derivante dalla fusione dei nuclei dei due gameti.

²⁶ Cfr. PAOLO VI, *Discorso ai partecipanti al 23° Congresso Nazionale dei Giuristi Cattolici Italiani*, 9 dicembre 1972 (AAS 64 [1972], 777).

²⁷ L'obbligo di evitare dei rischi sproporzionati comporta un autentico rispetto degli esseri umani e la rettitudine delle intenzioni terapeutiche. Esso implica che il medico « dovrà innanzi tutto valutare attentamente le eventuali conseguenze negative che l'uso necessario di una determinata tecnica d'indagine può avere sul concepito, ed eviterà il ricorso a procedimenti diagnostici circa la cui onesta finalità e sostanziale innocuità non si possiedono sufficienti garanzie. E se, come spesso avviene nelle scelte umane, un coefficiente di rischio dovrà essere affrontato, egli si preoccuperà di verificare che esso sia compensato da una vera urgenza della diagnosi e dall'importanza dei risultati con essa raggiungibili in favore del concepito stesso » (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti al Convegno del "Movimento per la vita"*, 3 dicembre 1982, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, V, 3 [1982], 1512 [in RDT 1983, 3]). Questa precisazione sul "rischio proporzionato" va tenuta presente anche nei passi successivi di questa Istruzione, tutte le volte in cui ricorre questo termine.

la diagnosi con l'intenzione determinata di procedere all'aborto nel caso che l'esito confermi l'esistenza di una malformazione o anomalia, commetterebbe un'azione gravemente illecita. Parimenti agirebbero in modo contrario alla morale il coniuge o i parenti o chiunque altro, qualora consigliassero o imponessero la diagnosi alla gestante con lo stesso intendimento di arrivare eventualmente all'aborto. Così pure sarebbe responsabile di illecita collaborazione lo specialista che nel condurre la diagnosi e nel comunicarne l'esito contribuisse volutamente a stabilire o favorire il collegamento tra diagnosi

prenatale e aborto.

Si deve infine condannare, come violazione del diritto alla vita nei confronti del nascituro e come prevaricazione sui diritti e doveri prioritari dei coniugi, una direttiva o un programma delle autorità civili e sanitarie o di organizzazioni scientifiche che, in qualsiasi modo, favorisse la connessione tra diagnosi prenatale e aborto oppure addirittura inducesse le donne gestanti a sottoporsi alla diagnosi prenatale pianificata allo scopo di eliminare i feti affetti o portatori di malformazioni o malattie ereditarie.

3. Gli interventi terapeutici sull'embrione umano sono leciti?

Come per ogni intervento medico sui pazienti, *si devono ritenere leciti gli interventi sull'embrione umano a patto che rispettino la vita e l'integrità dell'embrione, non comportino per lui rischi sproporzionati, ma siano finalizzati alla sua guarigione, al miglioramento delle sue condizioni di salute o alla sua sopravvivenza individuale.*

Qualunque sia il genere di terapia medica, chirurgica o di altro tipo, è richiesto il consenso libero e informato dei genitori, secondo le regole deontologiche previste nel caso di bambini. L'applicazione di questo principio morale può richiedere delicate e particolari cautele trattandosi di vita embrio-

nale o di feto.

La legittimità e i criteri di tali interventi sono stati chiaramente espressi da Giovanni Paolo II: «Un intervento strettamente terapeutico che si prefigga come obiettivo la guarigione di diverse malattie, come quelle dovute a difetti cromosomici, sarà, in linea di principio, considerato come auspicabile, supposto che tenda a realizzare la vera promozione del benessere personale dell'individuo, senza arrecare danno alla sua integrità o deteriorarne le condizioni di vita. Un tale intervento si colloca di fatto nella logica della tradizione morale cristiana»²⁸.

4. Come valutare moralmente la ricerca e la sperimentazione* sugli embrioni e sui feti umani?

La ricerca medica deve astenersi da interventi sugli embrioni vivi, a meno che non ci sia la certezza morale di non arrecare danno né alla vita né alla

integrità del nascituro e della madre, e a condizione che i genitori abbiano accordato il loro consenso, libero e informato, per l'intervento sull'embrione.

²⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti alla 35ª Assemblea Generale dell'Associazione Medica Mondiale*, 29 ottobre 1983 (AAS 76 [1984], 392 [in RDT 1983, 832]).

* Poiché i termini "ricerca" e "sperimentazione" sono frequentemente usati in modo equivalente e ambiguo, si ritiene di dover precisare il significato loro attribuito nel presente documento.

1) Per *ricerca* s'intende qualsiasi procedimento induttivo-deduttivo, inteso a promuovere la osservazione sistematica di un dato fenomeno in campo umano o a verificare un'ipotesi emersa da precedenti osservazioni.

2) Per *sperimentazione* s'intende qualsiasi ricerca, in cui l'essere umano (nei diversi stadi della sua esistenza: embrione, feto, bambino o adulto) rappresenta l'oggetto mediante il quale o sul quale s'intende verificare l'effetto, al momento sconosciuto o ancora non ben conosciuto, di un dato trattamento (ad es. farmacologico, teratogeno, chirurgico, ecc.).

Ne consegue che ogni ricerca, anche se limitata alla semplice osservazione dell'embrione, diventerebbe illecita qualora, per i metodi impiegati o per gli effetti indotti, implicasse un rischio per l'integrità fisica o la vita dell'embrione.

Per quanto riguarda la sperimentazione, presupposta la distinzione generale tra quella con finalità non direttamente terapeutica e quella chiaramente terapeutica per il soggetto stesso, nella fattispecie occorre distinguere anche tra la sperimentazione attuata sugli embrioni ancora vivi e la sperimentazione attuata su embrioni morti. *Se essi sono vivi, viabili o non, devono essere rispettati come tutte le persone umane; la sperimentazione non direttamente terapeutica sugli embrioni è illecita*²⁹.

Nessuna finalità, anche in se stessa nobile, come la previsione di una utilità per la scienza, per altri esseri umani o per la società, può in alcun modo giustificare la sperimentazione sugli embrioni o feti umani vivi, viabili e non, nel seno materno o fuori di esso. Il consenso informato, normalmente richiesto per la sperimentazione clinica sull'adulto, non può essere concesso dai genitori, i quali non possono disporre né dell'integrità fisica né della vita del nascituro. D'altra parte la sperimentazione sugli embrioni o feti comporta sempre il rischio, anzi, il più delle volte la previsione certa di un danno per la loro integrità fisica o addirittura della loro morte.

Usare l'embrione umano, o il feto, come oggetto o strumento di sperimentazione rappresenta un delitto nei confronti della loro dignità di esseri umani che hanno diritto allo stesso rispetto dovuto al bambino già nato e ad ogni persona umana. La *Carta dei diritti della famiglia*, pubblicata dalla Santa Sede, afferma: « Il rispetto per la dignità dell'essere umano esclude ogni sorta di manipolazione sperimentale o sfruttamento dell'embrione umano »³⁰. La prassi di mantenere in vita degli embrioni umani, *in vivo* o *in vitro*, per scopi sperimentali o commerciali, è del tutto contraria alla dignità umana.

Nel caso della sperimentazione chiaramente terapeutica, qualora si trattasse cioè di terapie sperimentali impiegate a beneficio dell'embrione stesso allo scopo di salvare in un tentativo estremo la sua vita, e in mancanza di altre terapie valide, può essere lecito il ricorso a farmaci o a procedure non ancora del tutto convalidate³¹.

I cadaveri di embrioni o feti umani, volontariamente abortiti o non, devono essere rispettati come le spoglie degli altri esseri umani.

In particolare non possono essere oggetto di mutilazioni o autopsie se la loro morte non è stata accertata e senza il consenso dei genitori o della madre. Inoltre va sempre fatta salva la esigenza morale che non vi sia stata complicità alcuna con l'aborto volontario e che sia evitato il pericolo di scandalo. Anche nel caso di feti morti, come per i cadaveri di persone adulte, ogni pratica commerciale deve essere ritenuta illecita e deve essere proibita.

Usare l'embrione umano, o il feto, come oggetto o strumento di sperimentazione rappresenta un delitto nei confronti della loro dignità di esseri umani che hanno diritto allo stesso rispetto dovuto al bambino già nato e ad ogni persona umana. La *Carta dei diritti della famiglia*, pubblicata dalla Santa Sede, afferma: « Il rispetto per la dignità dell'essere umano esclude ogni sorta di manipolazione sperimentale o sfruttamento dell'embrione umano »³⁰. La prassi di mantenere in vita degli embrioni umani, *in vivo* o *in vitro*, per scopi sperimentali o commerciali, è del tutto contraria alla dignità umana.

²⁹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti a un Convegno della Pontificia Accademia delle Scienze*, 23 ottobre 1982 (AAS 75 [1983], 37 [in RDTto 1982, 659]): « Io condanno nel modo più esplicito e formale le manipolazioni sperimentali fatte sull'embrione umano, perché l'essere umano, dal momento del suo concepimento fino alla morte, non può essere sfruttato per nessuna ragione ».

³⁰ SANTA SEDE, *Carta dei diritti della famiglia*, art. 4b (L'Osservatore Romano, 25 novembre 1983 [in RDTto 1983, 963]).

³¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti al Convegno del "Movimento per la vita"*, 3 dicembre 1982 (*Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, V, 3 [1982], 1511 [in RDTto 1983, 2]): « Inaccettabile è ogni forma di sperimentazione sul feto che possa danneggiare l'integrità o peggiorarne le condizioni a meno che si tratti di un tentativo estremo di salvarlo da morte ». CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Dichiarazione sull'eutanasia*, 4 (AAS 72 [1980], 550 [in RDTto 1980, 400]): « In mancanza di altri rimedi, è lecito ricorrere, con il consenso dell'ammalato, ai mezzi messi a disposizione dalla medicina più avanzata, anche se sono ancora allo stato sperimentale e non sono esenti da qualche rischio ».

5. Come valutare moralmente l'uso a scopo di ricerca degli embrioni ottenuti mediante la fecondazione in vitro?

Gli embrioni umani ottenuti in vitro sono esseri umani e soggetti di diritto: la loro dignità e il loro diritto alla vita devono essere rispettati fin dal primo momento della loro esistenza. *È immorale produrre embrioni umani destinati a essere sfruttati come "materiale biologico" disponibile.*

Nella pratica abituale della fecondazione in vitro non tutti gli embrioni vengono trasferiti nel corpo della donna; alcuni vengono distrutti. Così come condanna l'aborto procurato, la Chiesa proibisce anche di attentare alla vita di questi esseri umani. *È doveroso denunciare la particolare gravità della distruzione volontaria degli embrioni umani, ottenuti in vitro al solo scopo di ricerca sia mediante fecondazione artificiale sia mediante "fissione gemellare".* Agendo in tal modo il ricercatore si sostituisce a Dio e, anche se non ne ha la coscienza, si fa

padrone del destino altrui, in quanto sceglie arbitrariamente chi far vivere e chi mandare a morte e sopprime esseri umani senza difesa.

Le metodiche di osservazione o di sperimentazione, che causano danno o impongono dei rischi gravi e sproporzionati agli embrioni ottenuti in vitro, sono moralmente illecite per le stesse ragioni. Ogni essere umano va rispettato per se stesso, e non può essere ridotto a puro e semplice valore strumentale a vantaggio altrui. *Non è perciò conforme alla morale esporre deliberatamente alla morte embrioni umani ottenuti in vitro.* In conseguenza del fatto che sono stati prodotti in vitro, questi embrioni non trasferiti nel corpo della madre e denominati "soprannumerari", rimangono esposti a una sorte assurda, senza possibilità di offrire loro sicure vie di sopravvivenza lecitamente perseguibili.

6. Quale giudizio dare sugli altri procedimenti di manipolazione degli embrioni connessi con le « tecniche di riproduzione umana »?

Le tecniche di fecondazione in vitro possono aprire la possibilità ad altre forme di manipolazione biologica o genetica degli embrioni umani, quali: i tentativi o progetti di fecondazione tra gameti umani e animali e di gestazione di embrioni umani in uteri di animali; l'ipotesi o il progetto di costruzione di uteri artificiali per l'embrione umano. *Questi procedimenti sono contrari alla dignità di essere umano propria dell'embrione e, nello stesso tempo, ledono il diritto di ogni persona di essere concepita e di nascere nel matrimonio e dal matrimonio³².* Anche i tentativi o le ipotesi volte a ottenere un essere umano senza alcuna connessione con la sessualità mediante "fissione gemellare", clonazione, partenogenesi, sono da considerare contrarie

alla morale, in quanto contrastano con la dignità sia della procreazione umana sia dell'unione coniugale.

Lo stesso congelamento degli embrioni, anche se attuato per garantire una conservazione in vita dell'embrione — crioconservazione — costituisce un'offesa al rispetto dovuto agli esseri umani, in quanto li espone a gravi rischi di morte o di danno per la loro integrità fisica, li priva almeno temporaneamente dell'accoglienza e della gestazione materna e li pone in una situazione suscettibile di ulteriori offese e manipolazioni.

Alcuni tentativi d'intervento sul patrimonio cromosomico o genetico non sono terapeutici, ma mirano alla produzione di esseri umani selezionati secondo il sesso o altre qualità presta-

³² Nessuno può rivendicare, prima di esistere, un diritto soggettivo ad iniziare l'esistenza; tuttavia, è legittimo affermare il diritto del bambino ad avere un'origine pienamente umana attraverso il concepimento conforme alla natura personale dell'essere umano. La vita è un dono che deve essere accordato in maniera degna sia del soggetto che la riceve sia dei soggetti che la trasmettono. Questa precisazione va tenuta presente anche per quanto verrà spiegato a proposito della procreazione artificiale umana.

bilite. Queste manipolazioni sono contrarie alla dignità personale dell'essere umano, alla sua integrità e alla sua identità. Non possono quindi in alcun modo essere giustificate in vista di

eventuali conseguenze benefiche per la umanità futura³³. Ogni persona deve essere rispettata per se stessa: in ciò consiste la dignità e il diritto di ogni essere umano fin dal suo inizio.

II

INTERVENTI SULLA PROCREAZIONE UMANA

Per "procreazione artificiale" o "fecondazione artificiale" si intendono qui le diverse procedure tecniche volte a ottenere un concepimento umano in maniera diversa dall'unione sessuale dell'uomo e della donna. L'Istruzione tratta della fecondazione di un ovulo in provetta (fecondazione *in vitro*) e dell'inseminazione artificiale mediante trasferimento, nelle vie genitali della donna, dello sperma precedentemente raccolto.

Un punto preliminare per la valutazione morale di tali tecniche è costituito dalla considerazione delle circostanze e delle conseguenze che esse comportano in ordine al rispetto dovuto all'embrione umano. L'affermarsi della pratica della fecondazione *in vitro* ha richiesto innumerevoli fecondazioni e distruzioni di embrioni umani. Ancora oggi, presuppone abitualmente una iperovulazione della donna: più ovuli sono prelevati, fecondati e poi coltivati *in vitro* per alcuni giorni. Abitualmente non sono trasferiti tutti nelle vie genitali della donna; alcuni embrioni, chiamati solitamente "sopranumerari", vengono distrutti o congelati. Fra gli embrioni impiantati talora alcuni sono sacrificati per diverse ragioni eugenetiche, economiche o psicologiche. Tale distruzione volontaria di esseri umani o la loro utilizzazione a scopi diversi, a detrimento della loro integrità e della loro vita, è contraria

alla dottrina già ricordata a proposito dell'aborto procurato.

Il rapporto tra fecondazione *in vitro* ed eliminazione volontaria di embrioni umani si verifica troppo frequentemente. Ciò è significativo: con questi procedimenti, dalle finalità apparentemente opposte, la vita e la morte vengono sottomesse alle decisioni dell'uomo, che viene così a costituirsi donatore di vita e di morte su comando. Questa dinamica di violenza e di dominio può rimanere non avvertita da parte di quegli stessi che, volendola utilizzare, vi si assoggettano. I dati di fatto ricordati e la fredda logica che li collega, devono essere considerati per un giudizio morale sulla FIVET (= fecondazione *in vitro* e trasferimento dell'embrione): la mentalità abortiva che l'ha resa possibile, conduce così, lo si voglia o no, al dominio dell'uomo sulla vita e sulla morte dei suoi simili, che può portare ad un eugenismo radicale.

Tuttavia abusi del genere non esimono da una approfondita e ulteriore riflessione etica sulle tecniche di procreazione artificiale considerate in se stesse, astraendo, per quanto è possibile, dalla distruzione degli embrioni prodotti *in vitro*.

La presente Istruzione prenderà in considerazione pertanto in primo luogo i problemi posti dalla fecondazione artificiale eterologa (II, 1-3)*, e succes-

³³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti alla 35^a Assemblea Generale dell'Associazione Medica Mondiale*, 29 ottobre 1983 (AAS 76 [1984], 391 [in RDT 1983, 832]).

* L'Istruzione intende con la denominazione di *fecondazione o procreazione artificiale eterologa* le tecniche volte a o tenere artificialmente un concepimento umano a partire da gameti provenienti almeno da un donatore diverso dagli sposi, che sono uniti in matrimonio. Tali tecniche possono essere di due tipi:

a) *FIVET eterologa*: la tecnica volta a ottenere un concepimento umano attraverso l'incontro *in vitro* di gameti prelevati almeno da un donatore diverso dai due sposi uniti da matrimonio.

b) *Inseminazione artificiale eterologa*: la tecnica volta a ottenere un concepimento umano

sivamente quelli che sono collegati con la fecondazione artificiale omologa (II, 4-6).^{**}

Prima di formulare il giudizio etico

su ciascuna di esse, saranno considerati i principi e i valori che determinano la valutazione morale di ciascuna di queste procedure.

A. Fecondazione artificiale eterologa

1. Perché la procreazione umana deve avere luogo nel matrimonio?

Ogni essere umano va accolto sempre come un dono e una benedizione di Dio. Tuttavia dal punto di vista morale una procreazione veramente responsabile nei confronti del nascituro deve essere il frutto del matrimonio.

La procreazione umana possiede infatti delle caratteristiche specifiche in virtù della dignità dei genitori e dei figli: la procreazione di una nuova persona, mediante la quale l'uomo e la donna collaborano con la potenza del Creatore, dovrà essere il frutto e il segno della mutua donazione personale degli sposi, del loro amore e della loro fedeltà³⁴. *La fedeltà degli sposi, nella unità del matrimonio, comporta il reciproco rispetto del loro diritto a diventare padre e madre soltanto l'uno attraverso l'altro.*

Il figlio ha diritto ad essere concepito, portato in grembo, messo al mondo ed educato nel matrimonio: è attraverso il riferimento sicuro e riconosciu-

to ai propri genitori che egli può scoprire la propria identità e maturare la propria formazione umana.

I genitori trovano nel figlio una conferma e un completamento della loro donazione reciproca: egli è l'immagine vivente del loro amore, il segno permanente della loro unione coniugale, la sintesi viva e indissolubile della loro dimensione paterna e materna³⁵.

In forza della vocazione e delle responsabilità sociali della persona, il bene dei figli e dei genitori contribuisce al bene della società civile; la vitalità e l'equilibrio della società richiedono che i figli vengano al mondo in seno a una famiglia e che questa sia stabilmente fondata sul matrimonio.

La tradizione della Chiesa e la riflessione antropologica riconoscono nel matrimonio e nella sua unità indissolubile il solo luogo degno di una procreazione veramente responsabile.

2. La fecondazione artificiale eterologa è conforme alla dignità degli sposi e alla verità del matrimonio?

Nella FIVET e nell'inseminazione artificiale eterologa il concepimento umano viene ottenuto mediante l'incontro di gameti di almeno un donatore diverso dagli sposi che sono uniti in matrimonio. *La fecondazione artificiale*

*eterologa è contraria all'unità del matrimonio, alla dignità degli sposi, alla vocazione propria dei genitori e al diritto del figlio ad essere concepito e messo al mondo nel matrimonio e dal matrimonio*³⁶.

attraverso il trasferimento nelle vie genitali della donna dello sperma precedentemente raccolto da un donatore diverso dal marito.

^{**} L'Istruzione intende per *fecondazione o procreazione artificiale omologa* la tecnica volta a ottenere un concepimento umano a partire dai gameti di due sposi uniti in matrimonio. La fecondazione artificiale omologa può essere attuata con due diverse metodiche:

a) *FIVET omologa*: la tecnica diretta a ottenere un concepimento umano mediante l'incontro *in vitro* dei gameti degli sposi uniti in matrimonio.

b) *Inseminazione artificiale omologa*: la tecnica diretta a ottenere un concepimento umano mediante il trasferimento, nelle vie genitali di una donna sposata, dello sperma precedentemente raccolto del marito.

³⁴ Cfr. Cost. past. *Gaudium et spes*, 50.

³⁵ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, 14 (AAS 74 [1982], 96).

³⁶ Cfr. PIO XII, *Discorso ai partecipanti al 4° Congresso Internazionale dei Medici Cattolici*, 29 settembre 1949 (AAS 41 [1949], 559). Secondo il piano del Creatore, «l'uomo abbandona

Il rispetto dell'unità del matrimonio e della fedeltà coniugale esige che il figlio sia concepito nel matrimonio; il legame esistente tra i coniugi attribuisce agli sposi, in maniera oggettiva e inalienabile, il diritto esclusivo a diventare padre e madre soltanto l'uno attraverso l'altro³⁷. Il ricorso ai gameti di una terza persona, per avere a disposizione lo sperma o l'ovulo, costituisce una violazione dell'impegno reciproco degli sposi e una mancanza grave nei confronti di quella proprietà essenziale del matrimonio, che è la sua unità.

La fecondazione artificiale eterologa lede i diritti del figlio, lo priva della relazione filiale con le sue origini parentali e può ostacolare la maturazione della sua identità personale. Essa costituisce inoltre una offesa alla vocazione comune degli sposi che sono chiamati alla paternità e maternità: priva oggettivamente la fecondità coniugale della sua unità e della sua integrità; opera e manifesta una rottura fra parentalità genetica, parentalità gestazionale e responsabilità educativa.

Tale alterazione delle relazioni personali all'interno della famiglia si ripercuote nella società civile: ciò che minaccia l'unità e la stabilità della famiglia è sorgente di dissensi, di disordine e di ingiustizie in tutta la vita sociale.

Queste ragioni portano a un giudizio morale negativo sulla fecondazione artificiale eterologa: pertanto è moralmente illecita la fecondazione di una donna con lo sperma di un donatore diverso da suo marito e la fecondazione con lo sperma del marito di un ovulo che non proviene dalla sua sposa. Inoltre la fecondazione artificiale di una donna non sposata, nubile o vedova, chiunque sia il donatore, non può essere moralmente giustificata.

Il desiderio di avere un figlio, l'amore tra gli sposi che aspirano a avviare a una sterilità non altrimenti superabile, costituiscono motivazioni comprensibili; ma le intenzioni soggettivamente buone non rendono la fecondazione artificiale eterologa né conforme alle proprietà oggettive e inalienabili del matrimonio, né rispettosa dei diritti del figlio e degli sposi.

3. La maternità "sostitutiva"* è moralmente lecita?

No, per le medesime ragioni che portano a rifiutare la fecondazione artificiale eterologa: è contraria, infatti, all'unità del matrimonio e alla dignità

della procreazione della persona umana.

La maternità sostitutiva rappresenta una mancanza oggettiva di fronte agli

suo padre e sua madre e si unisce alla sua donna e i due diventano una sola carne » (Gen 2, 24). L'unità del matrimonio, legata all'ordine della creazione, è una verità accessibile alla ragione naturale. La Tradizione e il Magistero della Chiesa si riferiscono sovente al libro della Genesi, sia direttamente sia attraverso i passi del Nuovo Testamento che vi fanno riferimento: Mt 19, 4-6; Mc 10, 5-8; Ef 5, 31. Cfr. ATENAGORA, *Legatio pro christianis*, 33 (PG 6, 965-967); S. GIOVANNI CRISOSTOMO, *In Matthaeum homiliae*, LXII, 19, 1 (PG 58, 597); S. LEONE MAGNO, *Epist. ad Rusticum*, 4 (PL 54, 1204); INNOCENZO III, *Epist. Gaudemus in Domino* (DS 778); CONCILIO DI LIONE II, IV sess. (DS 860); CONCILIO DI TRENTO, XXIV sess. (DS 1798-1802); LEONE XIII, *Enc. Arcanum divinae sapientiae* (ASS 12 [1879-80], 388-391); Pio XI, *Enc. Casti connubii* (AAS 22 [1930], 546-547); CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 48; GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, 19 (AAS 74 [1982], 101-102); C.I.C., can. 1056.

³⁷ Cfr. Pio XII, *Discorso ai partecipanti al 4° Congresso Internazionale dei Medici Cattolici*, 29 settembre 1949 (AAS 41 [1949], 560); *Discorso alle congressiste dell'Unione Cattolica Italiana Ostetriche*, 29 ottobre 1951 (AAS 43 [1951], 850 [in RDTò 1951, 270]); C.I.C., can. 1134.

* Sotto la denominazione di "madre sostitutiva" l'Istruzione intende comprendere:

a) la donna che porta in gestazione un embrione impiantato nel suo utero e che le è geneticamente estraneo, perché ottenuto mediante l'unione di gameti di "donatori", con l'impegno di consegnare il bambino una volta nato a chi ha commissionato o pattuito tale gestazione;

b) la donna che porta in gestazione un embrione alla cui procreazione ha concorso con il dono del proprio ovulo, fecondato mediante inseminazione con lo sperma di un uomo diverso da suo marito, con l'impegno di consegnare il figlio, una volta nato, a chi ha commissionato o pattuito la gestazione.

obblighi dell'amore materno, della fedeltà coniugale e della maternità responsabile; offende la dignità e il diritto del figlio ad essere concepito, portato in grembo, messo al mondo ed

educato dai propri genitori; essa instaura, a detrimento delle famiglie, una divisione fra gli elementi fisici, psichici e morali che le costituiscono.

B. Fecondazione artificiale omologa

Dichiarata inaccettabile la fecondazione artificiale eterologa, ci si chiede come valutare moralmente i procedimenti di fecondazione artificiale omo-

loga: FIVET e inseminazione artificiale fra gli sposi. Occorre chiarire preliminarmente una questione di principio.

4. Quale legame è richiesto dal punto di vista morale tra procreazione e atto coniugale?

a) L'insegnamento della Chiesa sul matrimonio e sulla procreazione umana afferma la «connessione inscindibile, che Dio ha voluto e che l'uomo non può rompere di sua iniziativa, tra i due significati dell'atto coniugale: il significato unitivo e il significato procreativo. Infatti per la sua intima struttura, l'atto coniugale, mentre unisce con profondissimo vincolo gli sposi, li rende atti alla generazione di nuove vite, secondo leggi iscritte nell'essere stesso dell'uomo e della donna»³⁸. Questo principio, fondato sulla natura del matrimonio e sull'intima connessione dei suoi beni, comporta delle conseguenze ben note sul piano della paternità e maternità responsabili. «Salvaguardando ambedue questi aspetti essenziali, unitivo e procreativo, l'atto coniugale conserva integralmente il senso del mutuo e vero amore ed il suo ordinamento all'altissima vocazione dell'uomo alla paternità»³⁹.

La medesima dottrina relativa al legame esistente fra i significati dell'atto coniugale e fra i beni del matrimonio chiarisce il problema morale della fecondazione artificiale omologa, poiché «non è mai permesso separare questi diversi aspetti al punto da escludere

positivamente o l'intenzione procreativa o il rapporto coniugale»⁴⁰.

La contraccezione priva intenzionalmente l'atto coniugale della sua apertura alla procreazione e opera in tal modo una dissociazione volontaria delle finalità del matrimonio. La fecondazione artificiale omologa, perseguendo una procreazione che non è frutto di un atto specifico di unione coniugale, opera obiettivamente una separazione analoga tra i beni e i significati del matrimonio.

Pertanto la fecondazione è voluta lecitamente quando è il termine di un «atto coniugale per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura e per il quale i coniugi divengono una sola carne»⁴¹. Ma la procreazione è privata dal punto di vista morale della sua perfezione propria quando non è voluta come il frutto dell'atto coniugale, e cioè del gesto specifico dell'unione degli sposi.

b) Il valore morale dell'intimo legame esistente fra i beni del matrimonio e fra i significati dell'atto coniugale si fonda sull'unità dell'essere umano, unità risultante di corpo e anima spirituale⁴². Gli sposi si esprimono

³⁸ PAOLO VI, Enc. *Humanae vitae*, 12 (AAS 60 [1968], 488-489 [in RDT 1968, 350]).

³⁹ *Ibid.*, 489.

⁴⁰ PIO XII, Discorso ai partecipanti al 2° Congresso Mondiale di Napoli sulla fecondità e sterilità umana, 19 maggio 1956 (AAS 48 [1956], 470).

⁴¹ C.I.C., can. 1061. Secondo questo canone, l'atto coniugale è quello per il quale il matrimonio è consumato se i due sposi «l'hanno posto tra loro in modo umano».

⁴² Cfr. Cost. past. *Gaudium et spes*, 14.

reciprocamente il loro amore personale nel « linguaggio del corpo », che comporta chiaramente « significati sponsali » e parentali insieme⁴³. L'atto coniugale, con il quale gli sposi si manifestano reciprocamente il dono di sé, esprime simultaneamente l'apertura al dono della vita: è un atto inscindibilmente corporale e spirituale. E nel loro corpo e per mezzo del loro corpo che gli sposi consumano il matrimonio e possono diventare padre e madre. Per rispettare il linguaggio dei corpi e la loro naturale generosità, l'unione coniugale deve avvenire nel rispetto dell'apertura alla procreazione, e la procreazione di una persona deve essere il frutto e il termine dell'amore sponsale. L'origine dell'essere umano risulta così da una procreazione « legata all'unione non solamente biologica ma anche spirituale dei genitori uniti dal vincolo del matrimonio »⁴⁴. Una fecondazione ottenuta fuori del corpo degli sposi rimane per ciò stesso privata dei significati e dei valori che si esprimono nel linguaggio del corpo e nell'unione delle persone umane.

c) Soltanto il rispetto del legame, che esiste fra i significati dell'atto coniugale, e il rispetto dell'unità dell'essere umano consente una procreazione conforme alla dignità della persona. Nella sua origine unica e irripetibile il figlio dovrà essere rispettato e riconosciuto come uguale in dignità perso-

nale a coloro che gli donano la vita. La persona umana dev'essere accolta nel gesto di unione e di amore dei suoi genitori; la generazione di un figlio dovrà perciò essere il frutto della donazione reciproca⁴⁵ che si realizza nell'atto coniugale in cui gli sposi cooperano, come servitori e non come padroni, all'opera dell'Amore Creatore⁴⁶.

L'origine di una persona umana è in realtà il risultato di una donazione. Il concepito dovrà essere il frutto dell'amore dei suoi genitori. Non può essere voluto né concepito come il prodotto di un intervento di tecniche mediche e biologiche: ciò equivarrebbe a ridurlo a diventare l'oggetto di una tecnologia scientifica. Nessuno può sottoporre la venuta al mondo di un bambino a delle condizioni di efficienza tecnica valutabili secondo parametri di controllo e di dominio.

La rilevanza morale del legame esistente tra i significati dell'atto coniugale e tra i beni del matrimonio, l'unità dell'essere umano e la dignità della sua origine esigono che la procreazione di una persona umana debba essere perseguita come il frutto dell'atto coniugale specifico dell'amore fra gli sposi. Il legame esistente fra procreazione e atto coniugale si rivela, perciò, di grande importanza sul piano antropologico e morale e chiarisce le posizioni del Magistero a proposito della fecondazione artificiale omologa.

5. La fecondazione omologa in vitro è moralmente lecita?

La risposta a questa domanda è strettamente dipendente dai principi ora ricordati. Non si possono certamente ignorare le legittime aspirazioni degli sposi sterili; per alcuni il ricorso alla FIVET omologa appare come l'unico mezzo per ottenere un figlio sinceramente desiderato: ci si domanda

se in queste situazioni la globalità della vita coniugale non basti ad assicurare la dignità confacente alla procreazione umana. Si riconosce che la FIVET certamente non può supplire all'assenza dei rapporti coniugali⁴⁷ e non può essere preferita, considerati i rischi che si possono verificare per

⁴³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Udienza generale*, 16 gennaio 1980 (*Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, III, 1 [1980], 148-152).

⁴⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti alla 35ª Assemblea Generale dell'Associazione Medica Mondiale*, 29 ottobre 1983 (AAS 76 [1984], 393 [in RDT 1983, 832]).

⁴⁵ Cfr. Cost. past. *Gaudium et spes*, 51.

⁴⁶ Cfr. Cost. past. *Gaudium et spes*, 50.

⁴⁷ Cfr. Pio XII, *Discorso ai partecipanti al 4º Congresso Internazionale dei Medici Cattolici*, 29 settembre 1949 (AAS 41 [1949], 560): « Sarebbe falso pensare che la possibilità di ricorrere a questo mezzo (fecondazione artificiale) possa rendere valido il matrimonio tra persone incapaci a contrarlo a motivo dell'*impedimentum impotentiae* ».

il figlio e i disagi della procedura, agli atti specifici dell'unione coniugale. Ma ci si chiede se nell'impossibilità di rimediare in altro modo alla sterilità, che è causa di sofferenza, la fecondazione omologa *in vitro* non possa costituire un aiuto, se non addirittura una terapia, per cui ne potrebbe essere ammessa la liceità morale.

Il desiderio di un figlio — o quanto meno la disponibilità a trasmettere la vita — è un requisito necessario dal punto di vista morale per una procreazione umana responsabile. Ma questa intenzione buona non è sufficiente per dare una valutazione morale positiva della fecondazione *in vitro* tra gli sposi. Il procedimento della FIVET deve essere giudicato in se stesso, e non può mutuare la sua qualificazione morale definitiva né dall'insieme della vita coniugale nella quale esso si iscrive, né dagli atti coniugali che possono precederlo o seguirlo⁴⁸.

È già stato ricordato come, nelle circostanze in cui è abitualmente praticata, la FIVET implichi la distruzione di esseri umani, fatto questo che è contro la dottrina già richiamata sulla illiceità dell'aborto⁴⁹. Ma anche nel caso in cui si mettesse in atto ogni cautela per evitare la morte degli embrioni umani, la FIVET omologa attua la dissociazione dei gesti che sono destinati alla fecondazione umana dall'atto coniugale. La natura propria della FIVET omologa, pertanto, dovrà anche essere considerata astraendo dal legame con l'aborto procurato.

La FIVET omologa è attuata al di fuori del corpo dei coniugi mediante gesti di terze persone la cui competenza e attività tecnica determinano il successo dell'intervento; essa affida la vita e l'identità dell'embrione al potere dei medici e dei biologi e instaura un dominio della tecnica sull'origine e sul destino della persona umana. Una siffatta relazione di dominio è in sé contraria alla dignità e all'uguaglianza che dev'essere comune a genitori e figli.

Il concepimento *in vitro* è il risulta-

to dell'azione tecnica che presiede alla fecondazione; essa non è né di fatto ottenuta, né positivamente voluta come l'espressione e il frutto di un atto specifico dell'unione coniugale. Nella FIVET omologa, perciò, pur considerata nel contesto dei rapporti coniugali di fatto esistenti, la generazione della persona umana è oggettivamente privata della sua perfezione propria: quella di essere, cioè, il termine e il frutto di un atto coniugale in cui gli sposi possono farsi « cooperatori con Dio per il dono della vita a una nuova persona »⁵⁰.

Queste ragioni permettono di comprendere perché l'atto di amore coniugale sia considerato nell'insegnamento della Chiesa come l'unico luogo degno della procreazione umana. Per le stesse ragioni il cosiddetto "caso semplice", cioè una procedura di FIVET omologa, che sia purificata da ogni compromissione con la prassi abortiva della distruzione di embrioni e con la masturbazione, rimane una tecnica moralmente illecita perché priva la procreazione umana della dignità che le è propria e connaturale.

Certamente la FIVET omologa non è gravata di tutta quella negatività etica che si riscontra nella procreazione extraconiugale; la famiglia e il matrimonio continuano a costituire l'ambito della nascita e dell'educazione dei figli. Tuttavia, in conformità con la dottrina tradizionale relativa ai beni del matrimonio e alla dignità della persona, la Chiesa rimane contraria, dal punto di vista morale, alla fecondazione omologa *in vitro*; questa è in se stessa illecita e contrastante con la dignità della procreazione e dell'unione coniugale, anche quando tutto sia messo in atto per evitare la morte dell'embrione umano.

Pur non potendo essere approvata la modalità con cui viene ottenuto il concepimento umano nella FIVET, ogni bambino che viene al mondo dovrà comunque essere accolto come un dono vivente della Bontà divina e dovrà essere educato con amore.

⁴⁸ Una questione analoga è trattata da PAOLO VI, Enc. *Humanae vitae*, 14 (AAS 60 [1968], 490-491 [in RDT 1968, 350-351]).

⁴⁹ Cfr. *sopra*, I, 1 seg.

⁵⁰ GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, 14 (AAS 74 [1982], 96).

6. Come valutare dal punto di vista morale l'inseminazione artificiale omologa?

L'inseminazione artificiale omologa all'interno del matrimonio non può essere ammessa, salvo il caso in cui il mezzo tecnico risulti non sostitutivo dell'atto coniugale, ma si configuri come una facilitazione e un aiuto affinché esso raggiunga il suo scopo naturale.

L'insegnamento del Magistero a questo proposito è stato già esplicitato⁵¹: esso non è soltanto espressione di circostanze storiche particolari, ma si fonda sulla dottrina della Chiesa in tema di connessione fra unione coniugale e procreazione, e sulla considerazione della natura personale dell'atto coniugale e della procreazione umana. «L'atto coniugale, nella sua struttura naturale, è un'azione personale, una cooperazione simultanea e immediata dei coniugi, la quale, per la stessa natura degli agenti e la proprietà dell'atto, è l'espressione del dono reciproco, che, secondo la parola della Scrittura, effettua l'unione "in una carne sola"»⁵². Pertanto la coscienza morale «non prescrive necessariamente l'uso di ta-

luni mezzi artificiali destinati unicamente sia a facilitare l'atto naturale, sia a procurare il raggiungimento del proprio fine all'atto naturale normalmente compiuto»⁵³. Se il mezzo tecnico facilita l'atto coniugale o l'aiuta a raggiungere i suoi obiettivi naturali, può essere moralmente accettato. Qualora, al contrario, l'intervento si sostituisca all'atto coniugale, esso è moralmente illecito.

L'inseminazione artificiale sostitutiva dell'atto coniugale è proibita in ragione della dissociazione volontariamente operata tra i due significati dell'atto coniugale. La masturbazione, mediante la quale viene normalmente procurato lo sperma, è un altro segno di tale dissociazione; anche quando è posto in vista della procreazione, il gesto rimane privo del suo significato unitivo: «gli manca... la relazione sessuale richiesta dall'ordine morale, quella che realizza, "in un contesto di vero amore l'intero senso della mutua donazione e della procreazione umana"»⁵⁴.

7. Quale criterio morale proporre circa l'intervento del medico nella procreazione umana?

L'atto medico non dev'essere valutato soltanto in rapporto alla sua dimensione tecnica, ma anche e soprattutto in relazione alla sua finalità, che è il bene delle persone e la loro salute corporea e psichica. I criteri morali per l'intervento medico nella procreazione

si deducono dalla dignità delle persone umane, della loro sessualità e della loro origine.

La medicina che voglia essere ordinata al bene integrale della persona deve rispettare i valori specificamente umani della sessualità»⁵⁵. Il medico è

⁵¹ Cfr. *Risposta del S. Ufficio*, 17 marzo 1897 (DS 3323); Pio XII, *Discorso ai partecipanti al 4° Congresso Internazionale dei Medici Cattolici*, 29 settembre 1949 (AAS 41 [1949], 560); *Discorso alle congressiste dell'Unione Cattolica Italiana Ostetriche*, 29 ottobre 1951 (AAS 43 [1951], 850 [in RDTò 1951, 270]); *Discorso ai partecipanti al 2° Congresso Mondiale di Napoli sulla fertilità e sterilità umana*, 19 maggio 1956 (AAS 48 [1956], 471-473); *Discorso ai partecipanti al 7° Congresso Internazionale della Società Internazionale di Ematologia*, 12 settembre 1958 (AAS 50 [1958], 733); GIOVANNI XXIII, *Enc. Mater et magistra*, III (AAS 53 [1961], 447 [in RDTò 1961, 209]).

⁵² Pio XII, *Discorso alle congressiste dell'Unione Cattolica Italiana Ostetriche*, 29 ottobre 1951 (AAS 43 [1951], 850 [in RDTò 1951, 270]).

⁵³ Pio XII, *Discorso ai partecipanti al 4° Congresso Internazionale dei Medici Cattolici*, 29 settembre 1949 (AAS 41 [1949], 560).

⁵⁴ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Dichiarazione su alcune questioni di etica sessuale*, 9 (AAS 68 [1976], 86 [in RDTò 1976, 59]), che cita la Cost. past. *Gaudium et spes*, 51; cfr. *Decreto del S. Ufficio*, 2 agosto 1929 (AAS 21 [1929], 490); Pio XII, *Discorso ai partecipanti al 26° Congresso indetto dalla Società Italiana di Urologia*, 8 ottobre 1953 (AAS 45 [1953], 678).

⁵⁵ Cfr. GIOVANNI XXIII, *Enc. Mater et magistra*, III (AAS 53 [1961], 447 [in RDTò 1961, 209]).

al servizio delle persone e della procreazione umana: non ha facoltà di disporre né di decidere di esse. L'intervento medico è rispettoso della dignità delle persone quando mira ad aiutare l'atto coniugale sia per facilitarne il compimento sia per consentirgli di raggiungere il suo fine, una volta che sia stato normalmente compiuto⁵⁶.

Al contrario, talvolta accade che l'intervento medico tecnicamente si sostituisca all'atto coniugale per ottenere una procreazione che non è né il suo risultato, né il suo frutto: in questo caso l'atto medico non risulta, come dovrebbe, al servizio dell'unione coniugale, ma si appropria della funzione procreatrice e così contraddice alla dignità e ai diritti inalienabili degli sposi e del nascituro.

L'umanizzazione della medicina, che

viene oggi insistentemente richiesta da tutti, esige il rispetto dell'integrale dignità della persona umana in primo luogo nell'atto e nel momento in cui gli sposi trasmettono la vita a una nuova persona. È logico pertanto rivolgere anche un pressante appello ai medici e ai ricercatori cattolici perché rendano una esemplare testimonianza del rispetto dovuto all'embrione umano e alla dignità della procreazione. Il personale medico e curante degli ospedali e delle cliniche cattoliche è in modo speciale invitato a fare onore agli obblighi morali contratti, spesso anche a titolo di statuto. I responsabili di questi ospedali e cliniche cattoliche, che sono sovente religiosi, avranno a cuore di assicurare e promuovere una attenta osservanza delle norme morali richiamate nella presente Istruzione.

8. La sofferenza per la sterilità coniugale

La sofferenza degli sposi, che non possono avere figli o che temono di mettere al mondo un figlio handicappato, è una sofferenza che tutti debbono comprendere e adeguatamente valutare.

Da parte degli sposi il desiderio di un figlio è naturale: esprime la vocazione alla paternità e alla maternità inscritta nell'amore coniugale. Questo desiderio può essere ancora più forte se la coppia è affetta da sterilità che appaia incurabile. Tuttavia il matrimonio non conferisce agli sposi il diritto ad avere un figlio, ma soltanto il diritto a porre quegli atti naturali che di per sé sono ordinati alla procreazione⁵⁷.

Un vero e proprio diritto al figlio sarebbe contrario alla sua dignità e alla sua natura. Il figlio non è un qualche cosa di dovuto e non può essere considerato come oggetto di proprietà: è piuttosto un dono, « il più grande »⁵⁸ e il più gratuito del matrimonio, ed è testimonianza vivente della dona-

zione reciproca dei suoi genitori. A questo titolo il figlio ha il diritto — come è stato ricordato — di essere il frutto dell'atto specifico dell'amore coniugale dei suoi genitori e ha anche il diritto a essere rispettato come persona dal momento del suo concepimento.

Tuttavia la sterilità, qualunque ne sia la causa e la prognosi, è certamente una dura prova. La comunità dei credenti è chiamata a illuminare e sostenere la sofferenza di coloro che non possono realizzare una legittima aspirazione alla maternità e paternità. Gli sposi che si trovano in queste dolorose situazioni sono chiamati a scoprire in esse l'occasione per una particolare partecipazione alla croce del Signore, fonte di fecondità spirituale. Le coppie sterili non devono dimenticare che « anche quando la procreazione non è possibile, non per questo la vita coniugale perde il suo valore. La sterilità fisica infatti può essere occasione per gli sposi per rendere altri

⁵⁶ Cfr. Pio XII, *Discorso ai partecipanti al 4° Congresso Internazionale dei Medici Cattolici*, 29 settembre 1949 (AAS 41 [1949], 560).

⁵⁷ Cfr. Pio XII, *Discorso ai partecipanti al 2° Congresso Mondiale di Napoli sulla fertilità e sterilità umana*, 19 maggio 1956 (AAS 48 [1956], 471-473).

⁵⁸ Cost. past. *Gaudium et spes*, 50.

servizi importanti alla vita delle persone umane, quali ad esempio l'adozione, le varie forme di opere educative, l'aiuto ad altre famiglie, ai bambini poveri o handicappati »⁵⁹.

Molti ricercatori si sono impegnati nella lotta contro la sterilità. Salvaguardando pienamente la dignità della procreazione umana, alcuni sono arri-

vati a risultati che in precedenza sembravano irraggiungibili. Gli uomini di scienza vanno quindi incoraggiati a proseguire nelle loro ricerche, allo scopo di prevenire le cause della sterilità e potervi rimediare, in modo che le coppie sterili possano riuscire a procreare nel rispetto della loro dignità personale e di quella del nascituro.

III

MORALE E LEGGE CIVILE

Valori e obblighi morali che la legislazione civile deve rispettare e sancire in questa materia

Il diritto inviolabile alla vita di ogni individuo umano innocente, i diritti della famiglia e dell'istituzione matrimoniale costituiscono dei valori morali fondamentali, perché riguardano la condizione naturale e la vocazione integrale della persona umana; nello stesso tempo sono elementi costitutivi della società civile e del suo ordinamento.

Per questo motivo le nuove possibilità tecnologiche, apertesi nel campo della biomedicina, richiedono l'intervento delle autorità politiche e del legislatore, perché un ricorso incontrollato a tali tecniche potrebbe condurre a conseguenze non prevedibili e dannose per la società civile. Il riferimento alla coscienza di ciascuno e all'autoregolamentazione dei ricercatori non può essere sufficiente per il rispetto dei diritti personali e dell'ordine pubblico. Se il legislatore, responsabile del bene comune, mancasse di vigilare, potrebbe venire espropriato delle sue prerogative da parte di ricercatori che pretendessero di governare l'umanità in nome delle scoperte biologiche e dei presunti processi di "miglioramento" che ne deriverebbero. L'"eugenismo" e le discriminazioni fra gli esseri umani potrebbero trovarsi legittimate: ciò costituirebbe una violenza e una offesa grave alla uguaglianza, alla dignità e

ai diritti fondamentali della persona umana.

L'intervento dell'autorità politica si deve ispirare ai principi razionali che regolano i rapporti tra legge civile e legge morale. Compito della legge civile è assicurare il bene comune delle persone attraverso il riconoscimento e la difesa dei diritti fondamentali, la promozione della pace e della pubblica moralità⁶⁰. In nessun ambito di vita la legge civile può sostituirsi alla coscienza né può dettare norme su ciò che esula dalla sua competenza; essa deve talvolta tollerare in vista dell'ordine pubblico ciò che non può proibire senza che ne derivi un danno più grave. Tuttavia i diritti inalienabili della persona dovranno essere riconosciuti e rispettati da parte della società civile e dell'autorità politica; tali diritti dell'uomo non dipendono né dai singoli individui, né dai genitori e neppure rappresentano una concessione della società e dello Stato: appartengono alla natura umana e sono inerenti alla persona in forza dell'atto creativo da cui ha preso origine.

Fra tali diritti fondamentali bisogna a questo proposito ricordare:

- a) il diritto alla vita e all'integrità fisica di ogni essere umano dal momento del concepimento alla morte;
- b) i diritti della famiglia e del ma-

⁵⁹ GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, 14 (AAS 74 [1982], 97).

⁶⁰ Cfr. Dich. *Dignitatis humanae*, 7.

trimonio come istituzione e, in questo ambito, il diritto per il figlio ad essere concepito, messo al mondo ed educato dai suoi genitori.

Su ciascuna di queste due tematiche occorre qui svolgere qualche considerazione ulteriore.

In diversi Stati alcune leggi hanno autorizzato la soppressione diretta di innocenti: nel momento in cui una legge positiva priva una categoria di esseri umani della protezione che la legislazione civile deve loro accordare, lo Stato viene a negare l'uguaglianza di tutti davanti alla legge. Quando lo Stato non pone la sua forza al servizio dei diritti di ciascun cittadino, e in particolare di chi è più debole, vengono minati i fondamenti stessi di uno Stato di diritto. L'autorità politica di conseguenza non può approvare che degli esseri umani siano chiamati alla esistenza mediante procedure tali da esporli ai gravissimi rischi sopra ricordati. Il riconoscimento eventualmente accordato dalla legge positiva e dalle autorità politiche alle tecniche di trasmissione artificiale della vita e alle sperimentazioni connesse renderebbe più ampia la breccia aperta dalla legalizzazione dell'aborto.

Come conseguenza del rispetto e della protezione che vanno assicurate al nascituro, a partire dal momento del suo concepimento, la legge dovrà prevedere appropriate sanzioni penali per ogni deliberata violazione dei suoi diritti. La legge non potrà tollerare — anzi dovrà espressamente proibire — che degli esseri umani, sia pure allo stadio embrionale, siano trattati come oggetto di sperimentazione, mutilati o distrutti, con il pretesto che risulterebbero superflui o incapaci di svilupparsi normalmente.

L'autorità politica è tenuta a garantire all'istituzione familiare, sulla quale la società si fonda, la protezione giuridica alla quale essa ha diritto. Per il fatto stesso che è al servizio delle persone, l'autorità politica dovrà essere anche a servizio della famiglia. La legge civile non potrà accordare la sua garanzia a quelle tecniche di procreazione artificiale che sottraggono a beneficio di terze persone (medici, biologi, poteri economici o governativi)

ciò che costituisce un diritto inerente alla relazione fra gli sposi e non potrà perciò legalizzare il dono di gameti tra persone che non siano legittimamente unite in matrimonio.

La legislazione dovrà proibire inoltre, in forza del sostegno che è dovuto alla famiglia, le banche di embrioni, l'inseminazione *post mortem* e la "maternità sostitutiva".

Rientra nei doveri dell'autorità pubblica operare in modo che la legge civile sia regolata sulle norme fondamentali della legge morale in ciò che concerne i diritti dell'uomo, della vita umana e dell'istituzione familiare. Gli uomini politici dovranno impegnarsi, attraverso il loro intervento sull'opinione pubblica, ad ottenere su tali punti essenziali il consenso più vasto possibile nella società, e a consolidarlo laddove esso rischiasse di essere indebolito e di venir meno.

In molti Paesi la legalizzazione dell'aborto e la tolleranza giuridica verso le coppie non sposate rendono più difficile ottenere il rispetto dei diritti fondamentali richiamati in questa Istruzione. Ci si augura che gli Stati non si assumano la responsabilità di rendere ancora più gravi queste situazioni di ingiustizia socialmente dannose. Al contrario, c'è da auspicare che le Nazioni e gli Stati prendano coscienza di tutte le implicazioni culturali, ideologiche e politiche connesse con le tecniche di procreazione artificiale e sappiano trovare la saggezza e il coraggio necessari per emanare leggi più giuste e rispettose della vita umana e della istituzione familiare.

La legislazione civile di numerosi Stati conferisce oggi agli occhi di molti una legittimazione indebita di certe pratiche; essa si dimostra incapace di garantire quella moralità, che è conforme alle esigenze naturali della persona umana e alle "leggi non scritte" impresses dal Creatore nel cuore dell'uomo. Tutti gli uomini di buona volontà devono impegnarsi, in particolare nell'ambito della loro professione e nell'esercizio dei loro diritti civili, perché siano riformate le leggi civili moralmente inaccettabili e corrette le pratiche illecite. Inoltre deve essere sollevata e riconosciuta l'obiezione di

coscienza" di fronte a tali leggi. Ancor più, comincia a imporsi con acutezza alla coscienza morale di molti, specialmente fra gli specialisti delle scienze

biomediche, l'istanza per una resistenza passiva alla legittimazione di pratiche contrarie alla vita e alla dignità dell'uomo.

CONCLUSIONE

La diffusione delle tecnologie d'intervento sui processi della procreazione umana solleva gravissimi problemi morali in relazione al rispetto dovuto all'essere umano fin dal suo concepimento e alla dignità della persona, della sua sessualità e della trasmissione della vita.

Con questo documento, la Congregazione per la Dottrina della Fede, adempiendo al suo compito di promuovere e tutelare l'insegnamento della Chiesa in così grave materia, rivolge un nuovo accorato invito a tutti coloro che, in ragione del loro ruolo e del loro impegno, possono esercitare un influsso positivo perché, nella famiglia e nella società, sia accordato il dovuto rispetto alla vita e all'amore: ai responsabili della formazione delle coscienze e dell'opinione pubblica, ai cultori della scienza e ai professionisti della medicina, ai giuristi e agli uomini politici. Essa auspica che tutti comprendano la incompatibilità che sussiste tra il riconoscimento della dignità della persona umana e il disprezzo della vita e dell'amore, tra la fede nel Dio vivente e la pretesa di voler decidere arbitrariamente dell'origine e della sorte di un essere umano.

In particolare la Congregazione per la Dottrina della Fede rivolge un fiducioso invito e un incoraggiamento ai teologi e, in particolare, ai moralisti perché approfondiscano e rendano sempre più accessibili ai fedeli i contenuti dell'insegnamento del Magistero della Chiesa, alla luce di una valida antropologia in materia di sessualità e matrimonio nel contesto del necessario approccio interdisciplinare. Si potranno così comprendere sempre meglio le ragioni e la validità di questo insegnamento: difendendo l'uomo

contro gli eccessi del suo stesso potere, la Chiesa di Dio gli ricorda i titoli della sua vera nobiltà; solo in tal modo si potrà assicurare all'umanità di domani la possibilità di vivere e di amare in quella dignità e libertà che derivano dal rispetto della verità. Le precise indicazioni che vengono offerte nella presente Istruzione non intendono quindi arrestare lo sforzo di riflessione, ma piuttosto favorirne un rinnovato impulso, nella fedeltà irrinunciabile alla dottrina della Chiesa.


Alla luce della verità sul dono della vita umana e dei principi morali che ne conseguono, ciascuno è invitato ad agire, nell'ambito della responsabilità che gli è propria, come il buon samaritano e a riconoscere anche il più piccolo tra i figli degli uomini come suo prossimo (cfr. *Lc* 10, 29-37). La parola di Cristo trova qui una risonanza nuova e particolare: «Ciò che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli lo avrete fatto a me» (*Mt* 25, 40).

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nel corso dell'Udienza accordata al sottoscritto Prefetto dopo la riunione plenaria di questa Congregazione, ha approvato la presente Istruzione e ne ha ordinato la pubblicazione.

Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 22 febbraio 1987, Festa della Cattedra di S. Pietro Apostolo.

Joseph Card. Ratzinger
Prefetto

✠ Alberto Bovone
Arcivescovo tit.
di Cesarea di Numidia
Segretario



Atti della Conferenza Episcopale Italiana

COMMISSIONE EPISCOPALE
PER LA COOPERAZIONE TRA LE CHIESE

Nota pastorale

Gli Istituti missionari nel dinamismo della Chiesa italiana

L'opportunità di chiarire i rapporti tra la Chiesa locale e gli Istituti impegnati nell'attività missionaria è ripetutamente emersa dagli incontri tra la Commissione Episcopale per la cooperazione tra le Chiese e i Responsabili degli stessi Istituti.

A tale scopo la Commissione Episcopale si è proposa di approfondire gli aspetti inerenti al problema, elaborando un documento che definisse criteri e offrisse orientamenti pastorali per una efficace collaborazione, in modo che il servizio alla missione fosse ulteriormente consolidato e qualificato.

La Nota pastorale, mentre evidenzia la responsabilità della Chiesa locale nei riguardi della missione "ad gentes", riconosce il ruolo provvidenziale che gli Istituti svolgono nell'attività missionaria e li valorizza come segno ed espressione della missionarietà della Chiesa locale.

Gli Istituti, quindi, si dedicano all'impegno missionario non solo in forza del proprio carisma, ma anche a nome della Chiesa locale e la loro presenza all'interno delle comunità cristiane è finalizzata ad alimentare quella coscienza missionaria che sollecita ogni cristiano e la stessa comunità a sentirsi responsabili dell'annuncio evangelico a tutti gli uomini.

La Nota pastorale è stata preparata dalla Commissione Episcopale per la cooperazione tra le Chiese ed approvata dal Consiglio Permanente nella sessione 12-15 gennaio 1987 che ha offerto contributi per la stesura definitiva.

La Nota viene pubblicata a nome della stessa Commissione.

Un problema sentito

1. - L'esigenza che gli Istituti impegnati nell'attività missionaria siano meglio inseriti nel dinamismo della Chiesa locale, mediante un più stretto rapporto di comunione e collaborazione, è assai avvertita oggi.

Il Concilio Vaticano II ha inciso sensibilmente sulle relazioni tra la missionarietà connaturale alla Chiesa e l'impegno di quelle « istituzioni che si assumono come dovere specifico il compito dell'evangelizzazione, che riguar-

da tutta la Chiesa »¹, da una parte stimolando a consolidarle e ad incrementarle, dall'altra mettendo di fronte a nodi e tensioni che non possono essere ignorati.

2. - Il problema è particolarmente vivo nella Chiesa italiana, la quale, mentre con graduale crescita si impegna nella missione "ad gentes" e nella cooperazione interecclesiale, nello stesso tempo è chiamata ad affrontare, al suo interno, le sfide poste dal cambiamento delle condizioni religiose e socioculturali.

Di qui l'interrogativo anche sugli Istituti missionari, sul loro ruolo e i loro compiti, nel contesto della missio-

narietà della Chiesa locale.

A questo interrogativo vuole rispondere la Nota presente, nell'intento di valorizzare debitamente il carisma proprio degli Istituti, in un quadro di comunione e complementarità con le varie componenti ecclesiali.

La Nota vuole pure costituire un contributo alla riflessione sul tema pastorale « *Comunione e comunità missionaria* »² che la Chiesa italiana è invitata ad approfondire durante il triennio 1986-1989; inoltre si pone in continuità con il documento « *L'impegno missionario della Chiesa italiana* »³ e la Nota sull'impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani⁴.

Alcune precisazioni

3. - In Italia esistono molte e differenti istituzioni che si dedicano alla evangelizzazione dei non cristiani⁵. Senza voler dimenticare la fisionomia particolare di ciascuna di esse, qui parleremo semplicemente di "Istituti missionari", riferendoci a tali forze, impegnate nella missione "ad gentes".

La Nota intende puntualizzare il ruolo di questi Istituti nella missionarietà della Chiesa locale, favorendo una loro maggior partecipazione al dinamismo missionario della Chiesa italiana attraverso una più viva collaborazione.

Il discorso fatto agli Istituti è rivolto pure ai loro membri: alcune affermazioni, anzi, toccano in modo diretto le persone, specialmente coloro che operano in aree e con compiti che interessano più da vicino la missionarietà della Chiesa italiana.

4. - La Nota ha, quindi, un carattere pastorale: essa si propone soprattutto di suggerire atteggiamenti e di indicare criteri e orientamenti operativi, richiamando idee fondamentali sulla "missione" e il suo soggetto, e alcuni peculiari aspetti che emergono dal cammino

¹ CONCILIO VATICANO II, Decr. *Ad gentes*, n. 23.

² CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Doc. past. dell'Episcopato, *Comunione e comunità missionaria*, 29 giugno 1986: *Notiziario C.E.I.*, n. 6 (2 luglio 1986), pp. 157-188 [in RDTò 1986, pp. 450-469].

³ COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA COOPERAZIONE TRA LE CHIESE, Doc. past. *L'impegno missionario della Chiesa italiana*, 21 aprile 1982: *Notiziario C.E.I.*, n. 4 (21 aprile 1982), pp. 93-153.

⁴ COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA COOPERAZIONE TRA LE CHIESE, Nota past. *Sacerdoti diocesani in missione nelle Chiese sorelle*, 2 giugno 1984: *Notiziario C.E.I.*, n. 6 (30 giugno 1984), pp. 161-171 [in RDTò 1984, pp. 565-573].

COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA COOPERAZIONE TRA LE CHIESE, *L'impegno missionario dei sacerdoti italiani*, EMI, Bologna, 1984.

Va pure ricordato il Seminario di Rho, svoltosi nel novembre 1984, con la partecipazione di Vescovi, teologi, membri di Istituti e organismi missionari, e impegnato in una riflessione a carattere teologico-pastorale sul tema « *Missione ad gentes, Chiesa locale e Istituti missionari* », cfr. AA.VV. « *Missione ad gentes, Chiesa locale e Istituti missionari* », EMI, Bologna 1985, pag. 168.

⁵ Queste istituzioni si distinguono: a) per lo stato di vita: in Ordini e Congregazioni i cui membri sono religiosi e religiose, e in Società di Vita Apostolica i cui membri non emettono voti religiosi; b) per il fine: in istituzioni che hanno per fine unico ed esclusivo il servizio dell'attività missionaria "ad gentes", e in istituzioni che hanno diversi fini tra cui quello "missionario"; c) per l'origine: in istituzioni nate in Italia, e in quelle sorte altrove e che poi si sono stabilite nel nostro Paese.

missionario che sta attualmente compiendo la Chiesa in Italia.

Si rivolge agli Istituti missionari e insieme è diretta a tutto il popolo di

Dio: infatti, soltanto in una Chiesa tutta missionaria essi troveranno un appropriato inserimento.

La missione "ad gentes"

5. - La missione, vista nella sua origine, nella sua natura e nella sua finalità ultima, è unica e immutabile. Essa non fa che rispondere al disegno divino di salvezza, che è lo stesso e identico per tutti gli uomini, per tutti i tempi e per tutti gli spazi.

Di conseguenza il compito missionario « è unico, è immutabile, in ogni luogo e in ogni situazione, anche se in base al variare delle diverse circostanze non si esplica allo stesso modo »⁶.

Missione e compito relativo, di conseguenza, si diversificano in relazione alla varietà dei destinatari, delle condizioni dei differenti gruppi umani, dei contesti religiosi, socio-culturali e di altri fattori concreti. E così che, nell'ambito della missione globale della Chiesa, trova un posto specifico la missione "ad gentes", con delle peculiarità proprie.

6. - Non è facile caratterizzare la missione "ad gentes". Tuttavia, attingendo al Decreto conciliare sull'attività missionaria, al Magistero e alla riflessione teologica post-conciliare, può essere descritta come l'attività ecclesiale che si rivolge ai gruppi umani e agli ambienti socio-culturali, in cui Cristo e il Vangelo non sono ancora conosciuti e dove le comunità cristiane mancano del tutto o non sono sufficientemente mature: gruppi umani e ambienti dove essa mira a rinnovare l'uomo e l'umanità in Cristo⁷ attraverso l'annuncio della Buona Novella, la formazione di comunità ecclesiali vive, la promozione dei valori del Regno di

Dio, in fedeltà a questo imperativo categorico: « rivelare Gesù e il suo Vangelo a quelli che ancora non lo conoscono »⁸; proclamare la salvezza integrale in Cristo « ai popoli e ai gruppi che ancora non credono » in Lui⁹.

La missione "ad gentes" senza dubbi ha molteplici legami e punti in comune con le varie altre espressioni in cui si esplica la missione della Chiesa. Conserva però una sua specificità, operando dove non esiste alcuna comunità cristiana e forse senza immediata speranza che possa nascere.

7. - Questo aspetto di "primo annuncio" o di semplice presenza e testimonianza cristiana rivela il ruolo insostituibile della missione "ad gentes" e tutta la sua urgenza.

La Chiesa, inviata dal Risorto a « far discepoli tutte le nazioni » (Mt 28, 19), pur rispettosa dei « tempi e momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta » (At 1, 7) non può ignorare i quattro miliardi di persone che non hanno mai incontrato Cristo e il suo Vangelo in maniera consapevole.

« Questa situazione pone alla Chiesa una sfida urgente e formidabile »¹⁰ e sollecita le nostre comunità a superare la tentazione di mortificare il proprio « slancio missionario a motivo di problemi e situazioni difficili interne alla Chiesa nel nostro Paese »¹¹.

È necessario, quindi, « non solo riaffermare l'importanza e la priorità della missione universale e delle specifiche vocazioni missionarie, ma anche di promuovere ogni forma di cooperazione tra le Chiese sparse nel mondo »¹².

⁶ CONCILIO VATICANO II, *doc. cit.*, n. 6.

⁷ Cfr. PAOLO VI, Es. Ap. *Evangelii nuntiandi*, 8 dicembre 1975, n. 18: AAS 68 [1976], pp. 17-18.

⁸ *Ivi*, n. 51, p. 40.

⁹ CONCILIO VATICANO II, *doc. cit.*, n. 6.

¹⁰ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Doc. past. dell'Episcopato, *doc. cit.*, n. 32, p. 173.

¹¹ *Ivi*, n. 28, p. 171.

¹² *Ivi*.

Il carisma degli Istituti missionari

8. - Poiché la Chiesa « per natura sua è missionaria »¹³, ogni Chiesa particolare è soggetto della missione in tutta la pienezza del suo significato e perciò anche della missione "ad gentes": soggetto al quale devono rapportarsi i diversi membri nell'esercizio dell'impegno missionario. E così che tale impegno incombe a tutta la comunità ecclesiale e a tutti i fedeli: « non però alla stessa maniera e allo stesso titolo, ma secondo la peculiarità del ministero, vocazione, carisma che ognuno ha ricevuto da Dio, all'interno di quella comunione organica che è propria della Chiesa »¹⁴.

9. - Alla missione "ad gentes" è intimamente connesso il ruolo degli Istituti esclusivamente missionari: essi, infatti, lavorano per l'evangelizzazione dei non cristiani e i loro membri si dedicano a tale compito in forza di una vocazione speciale, che esige la donazione totale e perenne di sé al servizio della missione universale. « Questa scelta radicale fa dei missionari il segno più manifesto di dedizione all'annuncio del Vangelo »¹⁵.

Questi Istituti e le vocazioni che essi accolgono sono un dono dello Spirito alla Chiesa per l'attuazione dell'impegno missionario¹⁶ ed essi sono chiamati a vivere il loro carisma come ar-

ricchimento della Chiesa stessa¹⁷.

Gli Istituti missionari, dunque, non stanno accanto alla Chiesa, ma sono dentro di essa come espressione peculiare della sua missionarietà. Operando « a nome della Chiesa e dietro comando dell'autorità gerarchica »¹⁸, compiono il servizio della missione in comunione con essa, nella conformità al proprio carisma. Irraggiandosi in tutto il mondo aiutano la Chiesa locale a vivere veramente la dimensione cattolica. Con il loro ministero "di frontiera" la provocano ad uscire da se stessa e intraprendere vie nuove e coraggiose di evangelizzazione.

10. - All'opera evangelizzatrice della Chiesa hanno offerto, e continuano ad offrire, un contributo prezioso le Famiglie religiose.

Per la connotazione missionaria che ne qualifica il carisma i religiosi vivono l'impegno per la missione come componente essenziale della loro consacrazione, disponibili ad « andare ad annunziare il Vangelo fino ai confini del mondo »¹⁹ e a scegliere spesso « gli avamposti della missione »²⁰.

La consistenza della loro presenza e il vasto campo di azione in cui sono impegnati, costituiscono un rilevante sostegno alla missione universale della Chiesa.

La nuova missionarietà della Chiesa locale

11. - Il cammino postconciliare della Chiesa italiana è segnato da una progressiva crescita di vitalità missionaria, sia quantitativa che qualitativa.

Siamo di fronte a una « nuova missionarietà »²¹, che presenta queste principali connotazioni.

a) È una missionarietà di respiro tut-

¹³ CONCILIO VATICANO II, *doc. cit.*, n. 2.

¹⁴ COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA COOPERAZIONE TRA LE CHIESE, *Doc. past., doc. cit.*, n. 23, p. 120.

¹⁵ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Doc. past. dell'Episcopato, doc. cit.*, n. 23, p. 169.

¹⁶ Cfr. CONCILIO VATICANO II, *doc. cit.*, n. 23.

¹⁷ Cfr. S. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E PER GLI ISTITUTI SECOLARI e S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Note direttive *Mutuae relationes*, 14 maggio 1978, n. 14 b: AAS 70 [1978], p. 482.

¹⁸ CONCILIO VATICANO II, *doc. cit.*, n. 27.

¹⁹ PAOLO VI, *doc. cit.*, n. 69, p. 59.

²⁰ *Ivi*.

²¹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Nota past. dell'Episcopato, La Chiesa in Italia*

to ecclesiale, perché intimamente legata alla riflessione ed esperienza di Chiesa. « La Chiesa italiana vuole aprirsi sempre più alla missione, come vocazione connaturale... » è stato riaffermato a Loreto²². Non è senza significato che il rinnovamento in atto nella Chiesa in Italia proceda su di un percorso chiaramente missionario: di evangelizzazione e sacramenti, di comunione e comunità, per rivitalizzare l'azione della Chiesa stessa in un Paese fortemente scristianizzato.

- b) È una missionarietà unitaria e globale, che, nella varietà dei carismi e ministeri, spinge tutta la Chiesa ad operare sia al suo interno sia nella società, nell'ambito della cultura tradizionale come pure nelle tensioni causate dal trapasso culturale. I Convegni di « *Evangelizzazione e promozione umana* », di « *Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini* » si collocano nell'orizzonte di questa missionarietà. « Questo soprassalto di missionarietà apre prima di tutto all'incontro ecumenico e si estende là dove va portato il primo annuncio e la prima testimonianza di Cristo »²³.
- c) È una missionarietà a servizio del Regno, vivamente sensibile ai problemi della giustizia e della pace, dei diritti dell'uomo, della cooperazione internazionale, e che spinge la Chiesa italiana ad essere attivamente e responsabilmente presente di fronte ai drammi dell'umanità attuale, con l'annuncio profetico dei valori evangelici e per ciò stesso umani, la solidarietà e condivisione

con gli oppressi e i sofferenti, la coraggiosa denuncia di tutto ciò che crea miseria e violenza.

12. - Questa più matura comprensione della missionarietà ha stimolato una accentuazione missionaria di tutta la pastorale e una più intensa partecipazione alla missione universale, quale duplice esigenza per una Chiesa che vuol vivere la missione nella sua globalità²⁴.

In particolare s'è verificato un incremento di sensibilità e responsabilità nei riguardi della missione « *ad gentes* ». Ne sono prova la costituzione di Organismi e Servizi missionari, ma soprattutto l'esperienza dei sacerdoti « *fidei donum* », che, nella sua originalità e positività, ha mostrato come si possa coniugare il ministero della propria diocesi con il servizio alla Chiesa universale²⁵.

A questo sviluppo ha contribuito notevolmente l'opera degli Istituti missionari: s'è verificato, infatti, un reciproco influsso tra la crescita della missionarietà nella Chiesa italiana e lo sforzo di rinnovamento degli stessi Istituti, impegnati a ripensare il proprio carisma nelle mutate situazioni della missione. Da una parte essi hanno meglio compreso l'ecclesialità del loro compito e i modi concreti per esprimerla; dall'altra hanno aiutato la Chiesa italiana, di cui sono parte integrante, a partecipare più consapevolmente all'attività missionaria, a conoscere le giovani Chiese e a imparare da esse, senza cedere alla tentazione di chiudersi dentro ai suoi accresciuti problemi.

Orientamenti fondamentali

13. - Per consolidare e sviluppare il positivo cammino in atto è opportuno innanzi tutto individuare alcuni orien-

tamenti che diano senso e valore ai gesti e alle iniziative.

dopo Loreto, 9 giugno 1985: *Notiziario C.E.I.*, n. 9 (9 giugno 1985), pp. 281-308 [in RDTò 1985, pp. 499-523].

²² *Ivi*, n. 51, p. 304.

²³ *Ivi*, n. 52, p. 304.

²⁴ Cfr. *Ivi*, n. 30, p. 295.

²⁵ Cfr. COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA COOPERAZIONE TRA LE CHIESE, *Nota past., doc. cit.*, pp. 165-166.

14. - La Chiesa locale viva la dimensione universale della missionarietà, nella consapevolezza di essere inviata a tutto il mondo e di dover assumere, coerentemente, dei precisi impegni; realizzi una pastorale missionaria, che sappia al tempo stesso coniugare la preoccupazione per la gente del proprio territorio con quella rivolta ai gruppi umani di altre culture; valorizzi il carisma degli Istituti missionari, accogliendoli come dono dello Spirito, come memoria e stimolo del suo stesso dovere missionario, sostenendoli con la promozione delle vocazioni e gli aiuti spirituali e materiali.

15. - Gli Istituti missionari si sentano parte viva della Chiesa italiana, condividendone preoccupazioni e problemi e partecipando al suo cammino pastorale; riconoscano il ruolo proprio

della Chiesa locale nella missione, e vivano il loro carisma in spirito di comunione ecclesiale, superando ogni tentazione di isolamento e di monopolio; apprezzino tutte le forze missionarie presenti nella Chiesa locale, con la disponibilità ad una reale collaborazione.

16. - Chiesa locale e Istituti missionari, insieme, leggano la situazione missionaria, così da coglierla in tutta la sua articolata complessità; evidenzino la comune responsabilità della missione "ad gentes", armonizzando, in una feconda comunione, la diversità dei ruoli e dei compiti; affrontino in un dialogo di verità e carità le difficoltà e le tensioni, preoccupati di mettere al di sopra di tutto le esigenze della missione.

Indicazioni per l'animazione missionaria

17. - L'animazione sta alla base della crescita missionaria. Essa crea e alimenta nel popolo di Dio la mentalità e la disponibilità necessarie per vivere la dimensione missionaria insita nella stessa vocazione cristiana.

I missionari, in forza della loro esperienza, si presentano quali « animatori naturali della missione universale »²⁶, e sono in grado di svolgere un ruolo di grande importanza per la formazione missionaria della Chiesa locale. La loro azione si dimostrerà tanto più incisiva se sarà qualificata, coordinata e stimolante.

Ecco alcune direttive in proposito.

18. - Per la qualificazione

- Ogni Istituto missionario senta il dovere di impegnarsi nell'animazione missionaria, e tutti i suoi membri contribuiscano alla sensibilizzazione dei fedeli e delle comunità. Da parte loro i responsabili degli Organismi missionari e delle comunità sollecitino e accolgano il servizio di animazione dei missionari.

- Coloro che sono esplicitamente incaricati dell'animazione missionaria siano debitamente preparati per il compito richiesto.

Tale compito esige una solida formazione teologica e pastorale, una aggiornata competenza sulla problematica missionaria e la conoscenza della realtà socio-ecclesiale italiana.

- Il loro servizio, per essere efficace, conservi una ragionevole durata e stabilità, necessarie per rispondere adeguatamente e progressivamente alle attese della Chiesa locale e alla crescita degli stessi animatori. Nel contempo si eviti di richiedere prestazioni poco pertinenti al loro servizio.

- L'animazione missionaria sia evangelica e disinteressata, mettendo sempre al primo posto la preoccupazione della formazione cristiana e delle vocazioni missionarie.

- Per una equilibrata distribuzione delle forze sul territorio sarebbe opportuno che anche gli Istituti missionari avviassero una revisione delle loro

²⁶ COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA COOPERAZIONE TRA LE CHIESE, Doc. past., doc. cit., n. 31 f, p. 131.

presenze in Italia: infatti una eccessiva concentrazione rischia di privilegiare alcune aree a danno delle altre.

La Chiesa locale garantisca le condizioni, anche finanziarie, per la realizzazione di questo piano.

19. - Per il coordinamento

- Gli Organismi pastorali della Chiesa locale, specialmente quelli missionari, coinvolgano gli Istituti missionari in un'animazione missionaria organica e globale.
- Gli animatori, a loro volta, si interessino al progetto pastorale della Chiesa italiana e delle diocesi in cui operano, per esplicitarne la dimensione di missionarietà e incarnare in essa la loro azione specifica.
- In particolare siano inseriti nel Centro Missionario Diocesano, « luogo e strumento privilegiato della missione nella comunione »²⁷, al fine di cooperare alla elaborazione e attuazione di un piano unitario di lavoro.
- Gli Istituti missionari, nel promuovere iniziative proprie, abbiano come

riferimento vincolante le direttive generali della Chiesa locale sull'animazione missionaria.

20. - Per l'arricchimento della pastorale

- Gli animatori degli Istituti missionari propongano con la dovuta discrezione, nella consapevolezza di compiere un servizio di comunione interecclesiale, le esperienze delle giovani Chiese. È questa un'occasione di arricchimento e di stimolo per la pastorale della Chiesa italiana, perché sia sempre più aperta alla evangelizzazione, alla catechesi missionaria, all'inculturazione della fede nelle nuove situazioni del Paese, alla scelta preferenziale degli ultimi e dei lontani.
- Diano un apporto vigoroso per una maggior apertura, nei cristiani e nella società, al senso della mondialità, allo scopo di individuare e rimuovere cause e comportamenti che favoriscono lo stato di sottosviluppo e di guerra in tanti Paesi del Terzo Mondo.

La pastorale vocazionale missionaria

21. - « La promozione delle vocazioni missionarie è il cuore di ogni animazione, perché diretta a suscitare l'elemento primo e indispensabile della missione »²⁸.

Pur riconoscendo la validità delle differenti forme in cui oggi si esprime l'impegno per l'evangelizzazione "ad gentes", va riaffermata la peculiarità della vocazione missionaria che si manifesta in una dedizione totale e perpetua, quale si realizza negli Istituti missionari.

La scelta di tale vocazione, però, può essere frenata dalle difficoltà che attualmente molti incontrano nell'assumere un vincolo radicale e definitivo: è un fenomeno, questo, di carattere generale, che investe tutte le forme ministeriali "a vita" e richiede un'attenta valutazione.

22. - È opportuno perciò ribadire alcune considerazioni.

- a) Le diverse forme di servizio missionario riconosciute dalla Chiesa sono segni di vitalità e di ricchezza spirituale, e costituiscono una risposta alle nuove esigenze della missione. Ognuna incarna un particolare dono dello Spirito, e tutte si collegano sia tra di loro, sia con gli altri ministeri all'interno della Chiesa, la quale è tutta missionaria e ministeriale.
- b) Resta vero, tuttavia, che la donazione totale ed esclusiva all'evangelizzazione dei non cristiani, in qualsiasi stato di vita si realizzi (sacerdotale, religioso, laicale), rappresenta una vocazione speciale, frutto di una particolare chiamata

²⁷ *Ivi*, n. 43, p. 143.

²⁸ *Ivi*, n. 34 d, p. 137.

di Cristo²⁹, che definisce tutta una persona e tutta una vita³⁰. È questo il fondamento dell'esistenza e della permanente attualità degli Istituti missionari³¹, tanto per l'attività evangelizzatrice "*ad gentes*", quanto per il valore profetico che esprimono, nel senso che «evidenziano la essenzialità della dimensione missionaria universale della Chiesa»³².

c) Di conseguenza, «occorre inserire, nei piani pastorali, una coraggiosa promozione di vocazioni missionarie che, nei diversi Istituti, si consacrano alla missione universale»³³. Questo impegno deve essere motivato dalla convinzione che le vocazioni missionarie sono un dono di Dio per un compito irrinunciabile e un segno di vitalità e maturità delle comunità cristiane.

La cooperazione missionaria

23. - Lo sviluppo della coscienza missionaria è stato accompagnato dalla fioritura di numerose iniziative di cooperazione, che hanno registrato il crescente interesse della Chiesa locale e stimolato una più accentuata sensibilità verso situazioni e problemi connessi strettamente con la missione.

È un campo nuovo e vasto, che offre agli Istituti missionari l'opportunità di intensificare la loro partecipazione al dinamismo della Chiesa italiana, nella fedeltà alle indicazioni pastorali dei Vescovi.

In questa prospettiva vanno consolidate alcune linee operative.

24. - Gli Istituti missionari collaborino con la Chiesa locale per:

- realizzare uno stile di presenza e di azione pastorale che privilegi la solidarietà con gli ultimi e garantisca una fraterna accoglienza ai Terzomondiali in Italia;
- promuovere iniziative comuni contro la fame nel mondo, per la pace, per il rispetto dei diritti umani;
- organizzare incontri di studio, per approfondire la riflessione sulla "missione", in vista di un'animazione e cooperazione più qualificate;
- sperimentare, dove sia possibile e opportuno, forme di cooperazione in missione, costituendo équipes comuni di missionari.

25. - Per alimentare la comunione:

- Gli Istituti missionari presentino le proprie necessità e priorità alla Chiesa locale, e questa ne tenga conto nel suo programma pastorale-missionario.

- La diocesi, stimolata dall'esempio del Vescovo, si senta legata ai suoi missionari: li segua nella preparazione, ne celebri l'invio, li accompagni con gesti concreti di solidarietà durante il loro lavoro apostolico e ne valorizzi l'esperienza.

A loro volta, i missionari mantengano un costante collegamento con la Chiesa di origine, nella convinzione che la loro scelta è contemporaneamente un servizio alla comunità che li ha accolti e a quella che li ha inviati.

In tal modo si faranno canali privilegiati di comunione e scambio fra le Chiese.

- Gli Istituti missionari mettano a disposizione la loro competenza ed esperienza per i corsi di preparazione e le iniziative di aggiornamento, destinate al personale missionario, che la Chiesa italiana organizza tramite il CEIAL (Centro Ecclesiale Italiano per l'America Latina) e il CEIAS (Centro Ecclesiale Italiano per l'Africa e l'Asia).

²⁹ CONCILIO VATICANO II, *doc. cit.*, nn. 23-24.

³⁰ Cfr. COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA COOPERAZIONE TRA LE CHIESE, *Doc. past., doc. cit.*, n. 28, p. 125-126.

³¹ Cfr. CONCILIO VATICANO II, *doc. cit.*, n. 23.

³² COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA COOPERAZIONE TRA LE CHIESE, *Doc. past., doc. cit.*, n. 28, p. 126.

³³ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Doc. past. dell'Episcopato, doc. cit.*, n. 51 a, p. 183.

La missione "ad gentes": priorità e sfida

26. - La « nuova missionarietà » che il Convegno di Loreto ha promosso nella Chiesa italiana e che ora le singole Chiese locali sono impegnate a vivere, fa della missione "ad gentes" non soltanto un punto necessario di riferimento, ma anche una priorità fondamentale nel piano pastorale, cui va riservata una attenzione privilegiata durante il triennio dedicato al tema « *Comunione e comunità missionaria* ».

Di fatto, la missione "ad gentes" tuttora « pone alla Chiesa una sfida urgente e formidabile, soprattutto se si pensa al numero assolutamente sproporzionato di forze apostoliche che vi sono impegnate e all'insieme di difficoltà e problemi che oggi, più che in passato, si devono affrontare »³⁴. Anche la Chiesa italiana deve sentirsi provocata a diventare « Chiesa inviata » per la salvezza di tutti, obbediente

al mandato missionario di Gesù Risorto e in ascolto dell'appello di « coloro che ancora non conoscono Cristo e che hanno diritto al servizio di amore della Chiesa »³⁵.

27. - In questo compito « la presenza dei missionari "ad gentes" assume grande valore. Essa è segno della vocazione missionaria della comunità locale, è strumento e stimolo della sua animazione missionaria. È punto di incontro tra le Chiese di diverse Nazioni. È testimonianza viva e proposta concreta per i credenti, specialmente per i giovani. Nella figura del "Missionario", infatti, si scopre non solo la dimensione missionaria della Chiesa universale, ma anche l'urgenza dell'impegno missionario e del servizio verso i Paesi poveri »³⁶.

Roma, 10 febbraio 1987

**La Commissione Episcopale
per la cooperazione tra le Chiese**

³⁴ *Ivi*, n. 32, p. 173.

³⁵ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota past. dell'Episcopato, *doc. cit.*, n. 30, p. 295.

³⁶ II CONVEGNO INTERNAZIONALE PER LE VOCAZIONI, Roma, 10-16 maggio 1981, *Documento conclusivo*, n. 36 [in RDTò 1982, pp. 722-723]; cfr. COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Doc. Vocazioni nella Chiesa italiana. Piano pastorale per le vocazioni*, 26 maggio 1985: *Notiziario C.E.I.*, n. 7 (30 maggio 1985), pp. 191-233 [in RDTò 1985, pp. 404-440].

Atti della Conferenza Episcopale Piemontese

Conferma di elezione

REVIGLIO don Natale Federico — del clero diocesano di Torino — nato a Torino il 25-7-1956, ordinato sacerdote il 24-6-1981, in seguito ad elezione a norma di Statuto, in data 6 febbraio 1987 è stato confermato — per il biennio 1987-1989 — vicedirettore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Regione Pastorale Piemontese, sito in Torino, v. XX Settembre n. 83, tel. 51 27 73.

Atti del Cardinale Arcivescovo

Messaggio per la Quaresima di fraternità 1987

Un tempo di conversione e riconciliazione

La Quaresima di fraternità che ci disponiamo a vivere e a celebrare nella nostra diocesi torinese compie i venticinque anni della sua istituzione. Venticinque anni sono un lungo cammino, percorso con assiduità, fedeltà e continuità; ed è un percorso questo che ha ormai reso la Quaresima di fraternità un momento particolarmente significativo nell'esperienza diocesana. Un momento che deve non soltanto continuare ma intensificarsi come sensibilizzazione, presa di coscienza, e impegno profondamente ecclesiale.

È una Quaresima: e come tale il richiamo al mistero della redenzione operata da Cristo, attraverso la sua passione e la sua morte, deve diventare ispirazione profonda e punto di riferimento squisitamente spirituale. Intorno a Cristo Redentore si affolla un'umanità bisognosa di salvezza nel senso più profondo e più pregnante della parola.

Il tempo della Quaresima è perciò tempo privilegiato per questa attenzione a quanti aspettano la redenzione, la liberazione, la riconciliazione, la solidarietà e lo sviluppo. Ma questo non accadrà se i cristiani non si faranno carico di un impegno di rinuncia, di sacrificio e di generosità che si risolva in promozione degli uomini, che si risolva in fraternità e in carità.

Quaresima di fraternità: il che vuol dire tempo durante il quale il sentirci tutti salvati e redenti dallo stesso Signore crocifisso rende i nostri rapporti vicendevoli intrisi di fraternità e per ciò stesso di amore. Questa fraternità e questo amore sono mistero che ci viene continuamente dato da Dio benedetto attraverso il Figlio suo, Gesù Cristo: ma devono anche diventare storia attraverso la nostra accoglienza, la nostra coerenza e la nostra dedizione.

I fratelli hanno bisogno dei fratelli e a me pare che Quaresima di fraternità non significhi soltanto che noi dobbiamo essere generosi in carità, in solidarietà, in condivisione per tutti coloro che soffrono e che sono meno fortunati, umanamente parlando: ma deve anche significare

presa di coscienza di quanto sia vero che la presenza dei poveri, di popoli non ancora raggiunti dai progressi della civiltà, rappresenta per tutti anche un dono.

A questi popoli e a queste creature dobbiamo essere riconoscenti, perché diventano stimolo per liberarci dai nostri egoismi, e per farci comprendere che i beni di questo mondo non sono valori assoluti e molte volte non sono neppure valori, se non vengono continuamente vivificati da un afflato cristiano che la fede, la speranza e la carità devono continuamente nutrire.

Proprio per questo motivo la mia esortazione pastorale è un richiamo perché la Quaresima di fraternità non si riduca soltanto alla generosità del contributo economico e sociale, ma venga vissuta come itinerario di conversione e di liberazione redentrice e come realizzazione del comandamento nuovo che Gesù ci ha lasciato.

Soltanto queste profonde ragioni spirituali renderanno la nostra Quaresima un'autentica Quaresima di fraternità. E mentre solleciteranno la generosità dei nostri cuori e dei nostri gesti concreti, saranno per noi un dono di pace profonda, di serenità vera e di comunione verso tanti fratelli che aspettano — e ne hanno diritto — il superfluo della nostra vita e anche la condivisione di quel necessario che a loro manca e che a noi può anche risultare abbondante.

Beati i generosi, beati coloro che danno. Paolo ci ha ricordato una parola di Gesù: c'è più beatitudine nel dare che nel ricevere. E proprio questa beatitudine auguro a tutti i fedeli della diocesi per glorificare il Signore, per condividere la gioia di essere fratelli.

✠ **Anastasio Card. Ballestrero**
Arcivescovo

Curia Metropolitana

CANCELLERIA

Nomina

SACCO Mario p. Ugo, O.F.M., nato a Torino il 13-9-1933, ordinato sacerdote il 28-6-1959, è stato nominato in data 7 febbraio 1987 amministratore parrocchiale della parrocchia S. Nicola Vescovo in Pratiglione.

Opera di Nostra Signora Universale - Torino

L'Ordinario diocesano di Torino — a norma di Statuto — con decreto in data 14 febbraio 1987, ha confermato direttrice generale della stessa Opera: la sig.na PROSA Lina; consigliere generali le signorine: DURANDO Teresa, FAURO Irma, GAY Rosina, TONDA Nilda per il quadriennio in corso: 1987 - 14 febbraio 1990.

Nuovo indirizzo

TRAVERSA don Stefano, nato a Moncalieri il 26-12-1912, ordinato sacerdote il 29-6-1947, abita presso l'Ospedale Cottolengo, Infermeria S. Pietro, 10152 TORINO, v. Cottolengo n. 9, tel. 522 51 11.

SACERDOTI DEFUNTI

BERTOLONE can. Giovanni.

È morto a Pratiglione dopo lunga malattia, il 6 febbraio 1987, all'età di 81 anni.

Nato a Corio il 14 maggio 1905, era stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1929. Era il decano dei parroci dell'arcidiocesi.

Fu vicario cooperatore dapprima nella parrocchia Assunzione di Maria Vergine in Forno Canavese dal 1930 al 1937; poi in quella di Santa Croce in Torino dal 1937 al 1938, anno in cui fu nominato parroco della parrocchia S. Nicolao Vescovo in Pratiglione.

Giovane parroco affrontò con coraggio le difficoltà di una zona che, durante gli anni della Resistenza, fu turbata da disagi, da guerriglia, da fatti di sangue. Fu ricercatore di storia locale, soprattutto di Pratiglione e di Corio, i cui avvenimenti presentava spesso sul bollettino parrocchiale. Spese tutto se stesso per la gente di Pratiglione, della quale fu pastore per quasi cinquant'anni.

La sua salma riposa nel cimitero di Corio.

SCURSATONE teol. Lorenzo.

È morto a Grosso l'uno marzo 1987, all'età di 97 anni.

Nato a Grosso il 22 gennaio 1890, era il decano del clero dell'arcidiocesi e si apprestava a celebrare il settantesimo anniversario dell'ordinazione sacerdotale, essendo diventato prete il 24 marzo 1917. Era dottore in teologia.

Fu vicario cooperatore dapprima nella parrocchia di S. Giovanni Evangelista in Caselle Torinese dal 1917 al 1919; poi nella parrocchia S. Maria della Scala in Moncalieri dal 1919 al 1922.

Dopo un quinquennio trascorso a Corio, borgata Ritornato, con l'ufficio di cappellano, nel 1927 fu inviato come vicario cooperatore nella parrocchia di S. Grato Vescovo in Cafasse. Di qui, nel 1930, fu trasferito nella parrocchia Assunzione di Maria Vergine in Forno Alpi Graie, dove prestò servizio pastorale per quarant'anni, prima come vicario cooperatore, poi come vicario economo e, dal 1931, come parroco. Nel 1970 rinunciò alla parrocchia per raggiunti limiti di età.

Sacerdote zelante, attento alle necessità del prossimo e generoso, dedicò gran parte del suo ministero sacerdotale alla cura pastorale di una zona di alta montagna, che comporta particolare fatica. Curò con tanto impegno il decoro e le funzioni religiose del Santuario di Nostra Signora di Loreto, arroccato sulla montagna di Forno Alpi Graie e meta di numerosi pellegrinaggi.

La sua salma riposa nel cimitero di Grosso.

Documentazione

Presentazione della Istruzione sulla vita umana e la procreazione

Gli aspetti antropologici

Prima di passare alla presentazione dei contenuti, mi sembra necessario dire una parola sul genere letterario della presente Istruzione: non si è voluto elaborare un trattato organico e completo sull'insegnamento della Chiesa a proposito della dignità della vita umana nascente e della procreazione. Il documento non pretende neppure di offrire un quadro completo di tutta la casistica concreta, che si pone in questo ambito. L'intento della Istruzione, oggi pubblicata, è molto più modesto: essa — come dice il sottotitolo — vuole presentare solamente le risposte della dottrina morale cattolica ad alcune questioni di maggior attualità in relazione alle nuove possibilità di intervento, acquisite dall'uomo attraverso le tecniche biomediche, nelle fasi iniziali della vita dell'essere umano e nei processi stessi della procreazione.

La Congregazione per la Dottrina della Fede era stata interpellata in merito da diverse Conferenze Episcopali e da singoli Vescovi, da teologi e medici, da uomini di scienza e coppie di sposi. La presente Istruzione, frutto di vastissima consultazione e di lungo e meditato studio, offre dunque risposte specifiche ai principali interrogativi oggi sollevati in proposito. Tuttavia tali risposte non solo sono esposte ordinatamente all'interno di un quadro logico coerente, ma dipendono fondamentalmente da una antropologia, cioè da una visione dell'uomo, della sua natura e della sua dignità, della sua origine e del suo destino, che fonda la soluzione dei diversi casi etici trattati. Al di fuori di questa visione dell'uomo le singole risposte alla molteplice casistica risulterebbero incomprensibili.

Per questo prima di entrare negli aspetti contenutistici dettagliati, con questa mia relazione voglio attirare l'attenzione su questo che è l'aspetto essenziale ma anche quello che più facilmente può venire trascurato: sulla visione della persona umana, che viene presentata sinteticamente, soprattutto nella Introduzione.

Si deve anche notare che l'antropologia della presente Istruzione, benché esposta per sommi capi, riprende in profonda continuità e armonia l'insegnamento precedente della Chiesa.

1) La prima tesi di questa visione dell'uomo è costituita dall'affermazione dell'unità sostanziale della persona umana. Si tratta di una tesi assai importante, sia in se stessa sia in considerazione del contesto culturale odierno.

Il corpo umano è parte costitutiva della persona, che attraverso di esso si manifesta e si esprime. Grazie all'unione con lo spirito, il corpo è la manifestazione della persona stessa. Si può dire anche che il corpo è la stessa persona nella sua visibilità. Da ciò derivano conseguenze decisive sia a livello antropologico sia a livello etico. A livello antropologico: benché in una prospettiva puramente scientifica il corpo umano possa venire considerato e trattato come un complesso di tessuti, organi e funzioni, alla stessa stregua del corpo degli animali, a chi lo guarda con l'occhio metafisico e teologico esso appare essenzialmente diverso: si colloca infatti in un grado dell'essere qualitativamente superiore. A livello etico: il rispetto dovuto alla persona deve esprimersi anche nel rispetto per il corpo umano, attraverso cui la persona si manifesta.

Il richiamo della Chiesa a questa verità centrale diviene oggi particolarmente importante. Nonostante le apparenze, profondo è il disprezzo del corpo, che viene considerato semplicemente come un "oggetto", di cui si può fare uso. Questa concezione riduttiva del corpo si accompagna inevitabilmente col disprezzo della persona.

2) La seconda tesi, che sta alla base della precedente e sulla quale la Chiesa non richiamerà mai sufficientemente l'attenzione, è la seguente: la persona umana è dotata di tale dignità che non può mai essere considerata e trattata come un "oggetto", ma sempre e solo come un "soggetto". Essa non è "qualcosa", è "qualcuno". Questa tesi era già stata collocata al centro delle recenti Istruzioni *su alcuni aspetti della Teologia della Liberazione e sulla libertà cristiana e la liberazione*: la presente Istruzione si pone in continuità ideale con questi recenti documenti della Congregazione per la Dottrina della Fede. La logica intrinseca di molte delle attuali tecniche riproduttive è una logica di "produzione di oggetti": una logica che istituisce per sé un rapporto di disuguaglianza fra il tecnico (che produce) e ciò che è prodotto, e quindi anche un rapporto di dominio dell'uno sull'altro.

Trova qui un'applicazione particolare « l'amore di preferenza per i poveri », che la seconda Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede *sulla libertà cristiana e la liberazione* (n. 68), ha riconosciuto come aspetto essenziale della testimonianza evangelica della Chiesa. Infatti: chi è più povero e indifeso, più bisognoso di protezione, più esposto agli abusi di coloro che hanno il potere dell'essere umano che si è appena formato e che non è ancora nato?

La parola di Cristo — come viene detto nell'ultima frase del nostro documento — trova qui una risonanza nuova e particolare: « Ciò che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli lo avrete fatto a me » (Mt 25, 40).

Per capire l'inaccettabilità di questa logica di produzione applicata alla procreazione umana, è necessario liberarci da una delle convinzioni più nefaste che proprio questa "tecnologia" ha introdotto nella nostra coscienza: l'idea che la realtà non possieda una verità sua propria, ma che sia l'intenzione dell'uomo e solo essa a creare il significato ontologico di tutto. Infatti, la difficoltà che viene mossa continuamente all'insegnamento della Chiesa (e che sarà certamente mossa anche alla presente Istruzione) è desunta dalle intenzioni (dal desiderio) soggettive di chi entra in questi processi (coniugi, medici): in fondo l'intenzione (desiderio) degli

sposi di avere un figlio e l'intenzione dei ricercatori e dei medici di accrescere le proprie conoscenze per il bene futuro della umanità sono intenzioni buone, moralmente lodevoli. La Chiesa comprende profondamente le legittime aspirazioni degli sposi a vedere espresso in un figlio il segno del loro amore coniugale. La Chiesa apprezza altresì gli sforzi della ricerca medica volti a curare la sterilità coniugale: essa ne incoraggia lo sviluppo e si rallegra dei risultati positivi già raggiunti, quando essi salvaguardano pienamente la dignità della procreazione umana. Tuttavia la onestà del fine e la bontà delle intenzioni soggettive non bastano da sole a rendere lecito dal punto di vista morale il ricorso a qualsiasi mezzo che la tecnica biomedica mette oggi a disposizione. Ciò che è tecnicamente possibile non è per ciò stesso anche moralmente ammissibile. Per questo il Magistero della Chiesa non può scendere al benché minimo compromesso con una visione in cui il desiderio soggettivo è criterio unico e sufficiente per legittimare qualsiasi intervento medico. Una simile concezione si radica ultimamente nella negazione della verità della creazione. Del resto, si può far notare che anche alcune grandi diagnosi della situazione culturale contemporanea — pur partendo da presupposti ben diversi — concordano con la Chiesa cattolica in questo giudizio sul carattere essenzialmente anti-umano della mentalità produttivistico-tecnologica.

Questa seconda tesi antropologica ci pone di fronte a un problema centrale in tutta la tematica affrontata dall'Istruzione: quale è l'atto che per sua natura è eticamente degno di porre le condizioni del concepimento di una nuova persona umana? La terza tesi antropologico-etica del documento risponde a questa domanda.

3) La terza tesi è dunque la seguente: solo l'atto coniugale è degno di porre le condizioni del concepimento di una nuova persona umana.

Per comprendere a fondo questa tesi occorre in primo luogo inserirla nella visione cristiana generale della sessualità umana. Questa visione ha trovato recentemente espressione nella Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, nell'Enciclica *Humanae vitae*, nell'Esortazione Apostolica *Familiaris consortio* e nelle *Catechesi* del Santo Padre sull'amore umano: un'unica concezione antropologica della sessualità, continuamente approfondita, lega questi documenti fra loro e con la presente Istruzione. È opportuno richiamarla sinteticamente.

La sessualità coniugale è l'espressione del dono definitivo che il coniuge fa di se stesso all'altro e, pertanto, essa conferma e alimenta tra gli sposi una comunione d'amore totale ed indissolubile. È per questa sua intima verità che la sessualità coniugale è chiamata, proprio nell'atto coniugale specifico dell'unione degli sposi, ad una « *participationem specialem quamdam in sui ipsius opere creativo* » (cioè di Dio) (*Gaudium et spes*, 50, 1). Non è dunque per caso né come un puro dato di fatto che nell'atto coniugale inabitino questi due significati fondamentali: quello unitivo e quello procreativo. Questa "coabitazione" o connessione è un'esigenza di carattere morale fondata sulla natura stessa dell'uomo e del suo rapporto con Dio creatore. È una esigenza onto-assiologica. Di conseguenza questa connessione tra significato unitivo e significato procreativo dell'atto coniugale non può mai essere spezzata, come insegna *Humanae vitae*, 12.

L'atto coniugale, in cui sono poste le condizioni per il sorgere di una nuova vita, non istituisce nessun rapporto di "produzione" fra genitori e figli: in esso il figlio è generato e non prodotto. I coniugi pongono un atto di amore nel dono

reciproco di se stessi ed il figlio che può sorgere da questo atto è il dono dell'amore creativo di Dio, affidato ai genitori perché lo accolgano con riconoscenza e con infinito rispetto.

Si vede così che c'è un'intrinseca coerenza fra tutte queste verità e che questa visione dell'uomo possiede una mirabile armonia interna.

Ogni persona merita un rispetto incondizionato e non può mai essere ridotta ad un oggetto di uso: ciò vale dal concepimento fino alla morte. Per questo l'atto coniugale, in cui gli sposi esprimono in modo specifico la loro comunione di amore interpersonale, è l'unica "culla" degna del nuovo essere umano.

Una comprensione autentica e approfondita di queste tre tesi fondamentali permette di ricavare i criteri per la soluzione dei vari casi affrontati nel documento.

Osservazioni finali

Non sembra inutile concludere con alcune riflessioni più particolari per una maggior comprensione del documento.

1) L'Istruzione entra, più di ogni altro documento magisteriale precedente, in una "zona di confine" fra l'antropologia, l'etica, la scienza e la tecnica. Da questo punto di vista il documento potrebbe essere sofisticamente attaccato o frainteso per due ragioni: la rivendicazione dell'autonomia della scienza e i molti "no" che esso dice.

Quanto alla prima obiezione, si impongono alcune riflessioni. La battaglia per l'autonomia della scienza è oggi una "battaglia di retroguardia", se così ci si può esprimere. Se, infatti, con autonomia della scienza si intende affermare che essa è dotata di una sua propria epistemologia (un proprio oggetto di studio e un proprio metodo di ricerca), si dice una cosa oggi talmente scontata che solo un "pregiudizio" può portare la discussione su questo punto. Se invece utilizzando la parola "autonomia" si riduce di fatto l'uomo scienziato allo scienziato uomo, allora si impone una chiarificazione. L'attività scientifica, in quanto attività umana, è soggetta alla legge etica: la scienza non è un assoluto a cui tutto deve essere subordinato ed eventualmente sacrificato, anche la dignità dell'uomo. Oggi tutti gli uomini pensosi dei destini della umanità — credenti e non credenti — sono preoccupati per questa "riduzione" e per questa subordinazione dei valori umani alla logica scientifica. Basta pensare al problema ecologico o al problema della energia nucleare. La vera questione, oggi più che mai, è di integrare la scienza all'interno di una cultura autenticamente umanistica. In questo senso si è parlato di "retroguardia", a proposito delle persone che si preoccupano solo della autonomia. E così si capisce che i "no" a certe sperimentazioni e a certe tecniche riproduttive sono in realtà un "sì" detto all'uomo, una testimonianza per la dignità e la salvezza dell'uomo.

2) Alla luce delle considerazioni fin qui svolte si comprende come l'Istruzione indichi ai teologi ed in particolare ai moralisti un compito urgente e necessario.

Per poter approfondire e rendere sempre più accessibili ai fedeli i contenuti dell'insegnamento magisteriale è necessario elaborare una valida antropologia in materia di sessualità e matrimonio, anche attraverso un corretto approccio interdisciplinare. In un contesto culturale facilmente pragmatistico e utilitaristico, che valuta la moralità delle azioni umane solamente sulla base dei loro risultati, è indi-

spensabile una riflessione etica capace di mostrare l'originalità irriducibile del bene morale e il suo radicarsi in quella verità intera sull'uomo che la ragione, illuminata della fede, scopre. È compito della Teologia Morale mostrare che l'esistenza di norme morali, aventi un loro preciso contenuto immutabile e incondizionato, è la sola garanzia del rispetto e della realizzazione piena dell'uomo nella sua verità.

Assumendo questo compito di riflessione antropologica ed etica più fondamentale, in fedeltà al Magistero della Chiesa e in rinnovata creatività, la Teologia Morale scoprirà sempre più la sua identità e il suo valore: quello di contribuire ad assicurare all'umanità di domani la possibilità di vivere e di amare in quella dignità e libertà che derivano dal rispetto della verità; quello di operare per la difesa e promozione dell'uomo, per la sua salvezza eterna e, quindi, in definitiva per la gloria di Dio.

Joseph Card. Ratzinger
Prefetto della Congregazione
per la Dottrina della Fede

ADEMPIMENTI GIURIDICI CONSEGUENTI ALLE NUOVE NORME CONCORDATARIE

Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Torino

(In *Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale*, 7.1.1986)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Torino ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Torino, avente sede in Torino.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

Estinzione di 447 enti ecclesiastici della diocesi di Torino

(In *Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale*, 4.10.1986)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Torino ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 11 giugno 1986 con il quale il Vescovo diocesano di Torino elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del Vescovo diocesano di Torino richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Torino estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

omissis

Roma, addì 29 agosto 1986

Il Ministro: SCALFARO

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a 355 parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di 401 chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Torino

(In *Gazzetta Ufficiale*, 18.11.1986)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 16 luglio 1986, con il quale il Vescovo diocesano di Torino determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti trecentocinquantacinque parrocchie costituite nella diocesi di Torino, aventi la deno-

minazione e la sede per ciascuna indicate:

omissis

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti quattrocentouno chiese parrocchiali:

omissis

Art. 4.

Alle quattrocentouno chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, di seguito indicate:

omissis

— relativamente alle restanti chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal Vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 5 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Torino

(In *Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale*, 27.1.1987)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i Vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Torino;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentocinquantacinque parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Torino, avente sede in Torino.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trecentocinquantacinque parrocchie di cui al decreto ministeriale 5 novembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

trecentoventicinque in comuni della provincia di Torino;
sei in comuni della provincia di Asti;
ventiquattro in comuni della provincia di Cuneo.

Art. 3.

La diocesi di Torino acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal Vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 1° dicembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

**Approvazione del regolamento di esecuzione della legge
20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti
e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento
del clero cattolico in servizio nelle diocesi**

(In *Gazzetta Ufficiale*, 19.2.1987)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 dell'accordo di modificazioni del Concordato Lateranense con la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visto l'art. 75 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi;

Visto il testo predisposto dalla commissione per il regolamento di attuazione della legge sugli enti e beni ecclesiastici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'accluso regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

2. Le disposizioni del predetto regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1987

Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 22

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1985, N. 222,
RECANTE DISPOSIZIONI SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA
E PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO
NELLE DIOCESI.

Art. 1.

1. Nel presente regolamento l'espressione legge senza specificazioni indica la legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 2.

1. La domanda di riconoscimento prevista dall'art. 3 della legge è diretta al Ministro dell'interno ed è presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta.

2. Alla domanda sono allegati:

a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso;

b) le norme statutarie relative alla struttura dell'ente ed ai controlli canonici cui è soggetto, salvo che tali elementi risultino da disposizioni del Codice di Diritto Canonico specificamente indicate nella domanda;

c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento;

d) i documenti da cui risulti il fine dell'ente, salvo che si tratti di enti di cui all'art. 2, comma primo, della legge;

e) la documentazione relativa agli elementi da indicare nel registro delle persone giuridiche.

3. L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge, può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.

Art. 3.

1. Il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi primo e secondo, 11 e 12 della legge è documentato allegando alla domanda gli attestati della Santa Sede o di altra autorità ecclesiastica competente, salvo che si tratti di requisiti risultanti in modo certo da altro documento allegato.

2. Alla domanda di riconoscimento degli enti di cui agli articoli 8, 11 e 12 della legge sono allegati i documenti comprovanti i mezzi per lo svolgimento della attività dell'ente; per gli istituti religiosi di diritto diocesano è altresì allegata alla domanda una relazione sulla situazione economico-finanziaria e sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di esistenza dell'ente.

3. Alla domanda di riconoscimento delle società di vita apostolica e delle associazioni pubbliche di fedeli è allegata una relazione sulla diffusione dell'ente e delle sue attività.

Art. 4.

1. Il prefetto istruisce la domanda di riconoscimento e acquisisce, se necessario, ulteriori elementi rivolgendo diretta richiesta all'ente, all'autorità ecclesiastica o ad organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia; trasmette quindi gli atti con il proprio parere al Ministro dell'interno, dando contestuale notizia agli interessati dell'avvenuta trasmissione.

2. Il prefetto territorialmente non competente che riceve la domanda di riconoscimento la trasmette, per gli adempimenti di cui al comma 1, al prefetto competente, dandone notizia agli interessati.

Art. 5.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento della personalità giuridica o il provvedimento di non accoglimento della domanda è comunicato al rappresentante dell'ente e all'autorità ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento o vi ha dato l'assenso.

Art. 6.

1. La domanda di riconoscimento delle associazioni di cui all'art. 10 della legge è presentata all'autorità statale o regionale competente per il riconoscimento, corredata dai documenti richiesti dalle leggi civili per il riconoscimento delle persone giuridiche.

2. Alla domanda è altresì allegato l'atto di costituzione o approvazione dell'autorità ecclesiastica dal quale risultino anche i poteri dell'autorità medesima in ordine agli organi statutari.

3. Per l'assenso dell'autorità ecclesiastica si applica la disposizione dell'art. 2, comma 3.

Art. 7.

1. La domanda di revoca del riconoscimento civile di un capitolo cattedrale o collegiale a norma dell'art. 14, comma primo, della legge è presentata, rispettivamente dalla Santa Sede o dal Vescovo diocesano, al Ministro dell'interno, con l'indicazione dei motivi che giustificano la richiesta e della destinazione che l'autorità ecclesiastica intende dare ai beni del capitolo.

2. La domanda di revoca tiene luogo del provvedimento ecclesiastico di cui all'art. 20, comma terzo, della legge.

3. Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato.

Art. 8.

1. L'ente ecclesiastico che svolge attività per le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta di scritture contabili deve osservare le norme circa tali scritture relative alle specifiche attività esercitate.

Art. 9.

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione ad acquistare immobili o ad accettare donazioni o eredità o a conseguire legati è accompagnata:

a) dal certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risultino l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, le generalità del legale rappresentante nonché l'esistenza di eventuali limitazioni del potere di rappresentanza;

b) dalla deliberazione del competente organo dell'ente relativa all'acquisto qualora tale organo sia diverso dal legale rappresentante;

c) dal contratto relativo all'acquisto o dall'atto pubblico contenente la dichiarazione del donante, ovvero dal verbale di pubblicazione del testamento;

d) dalla perizia giurata descrittiva ed estimativa dei beni;

e) dalla indicazione delle somme di denaro e dall'elenco dei beni mobili oggetto della donazione, dell'eredità o del legato;

f) dall'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica ove prescritta;

g) da ogni altro elemento utile a documentare l'opportunità dell'acquisto e la destinazione dei beni.

2. Nell'istruire la domanda a termini delle leggi civili il prefetto acquisisce le informazioni e gli elementi ritenuti opportuni nonché il parere dei competenti uffici tecnici erariali e, ove occorra, di altri uffici tecnici dello Stato in ordine al valore dei beni rivolgendo diretta richiesta agli organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia.

3. I pareri di cui al comma 2 sono comunicati al prefetto entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 10.

1. Per gli acquisti delle persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano la domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 9 deve essere corredata dall'autorizzazione della Santa Sede o del Vescovo ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione è richiesta.

2. Per gli acquisti degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica la domanda di autorizzazione deve essere corredata dall'autorizzazione della Santa Sede o del superiore competente ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione è richiesta.

Art. 11.

1. La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero dell'interno le deliberazioni adottate in attuazione dei canoni 1277, 1292, paragrafo 2, e 1295 del Codice di Diritto Canonico entro trenta giorni dalla loro promulgazione: comunica altresì il limite di valore stabilito dalla Santa Sede ai sensi del canone 638, paragrafo 3, del Codice di Diritto Canonico.

2. Chiunque vi abbia interesse può richiedere alla prefettura del luogo in cui risiede copia delle deliberazioni indicate nel comma 1, vigenti al momento della richiesta.

Art. 12.

1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei mutamenti previsti dall'art. 19, comma primo, della legge si provvede su domanda dell'autorità ecclesiastica che li ha disposti o approvati, ovvero del legale rappresentante dell'ente con l'assenso dell'autorità ecclesiastica.

2. La domanda è indirizzata al Ministro dell'interno con l'indicazione dei motivi che hanno reso necessario o utile il mutamento. Essa è corredata da copia autentica del provvedimento ecclesiastico che ha disposto o approvato il mutamento, e da copia autentica della eventuale delibera degli organi dell'ente.

3. La domanda è presentata al prefetto della provincia in cui l'ente ha sede.

Art. 13.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 19, comma secondo, della legge è emanato su proposta del Ministro dell'interno.

2. Il Ministro comunica all'autorità ecclesiastica competente gli elementi da cui risulta che è venuto meno qualcuno dei requisiti prescritti per il riconoscimento dell'ente.

Art. 14.

1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei provvedimenti canonici di cui agli articoli 21, commi primo e secondo, e 29, comma primo, della legge adottati dalla autorità ecclesiastica dopo il 30 settembre 1986, e di quelli di cui all'art. 22, comma terzo, della legge adottati dall'autorità ecclesiastica dopo il 30 settembre 1989, si applicano le procedure ordinarie previste per il riconoscimento, la trasformazione, la soppressione degli enti ecclesiastici.

Art. 15.

1. L'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici è effettuata su richiesta del legale rappresentante secondo le modalità previste dagli articoli 24 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Per gli enti facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa lo statuto è sostituito dal decreto canonico di erezione da cui risultino la denominazione, la natura e la sede dell'ente.

3. Gli elementi di cui al comma 2 possono risultare anche da una dichiarazione dell'autorità ecclesiastica integrativa del decreto canonico di erezione.

4. Per gli altri enti ecclesiastici, ove manchi uno statuto approvato agli effetti civili e contenente le norme di funzionamento dell'ente e i poteri degli organi di rappresentanza, deve essere prodotto un attestato della Santa Sede o del Vescovo diocesano dal quale risultino tali elementi.

5. In luogo del decreto di riconoscimento può essere allegato alla domanda un attestato del Ministro dell'interno da cui risulti che l'ente aveva il possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore al 7 giugno 1929.

6. Nell'attestato il Ministro indica gli elementi che dimostrano il possesso della personalità giuridica civile da parte dell'ente, dà atto dell'assenso dell'autorità ecclesiastica e dichiara che non è intervenuta alcuna causa di estinzione di tale personalità.

Art. 16.

1. L'Istituto centrale e gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero comunitario, rispettivamente al Ministro dell'interno e al prefetto competente, la compo-

sizione del consiglio di amministrazione e le successive variazioni, indicando anche quali siano i membri designati dal clero.

Art. 17.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 il trattamento tributario delle remunerazioni erogate ai sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi è regolato ai sensi dell'art. 25 della legge e del presente articolo.

2. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Istituti diocesani, determina entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le remunerazioni sono state corrisposte, secondo la tabella delle aliquote in vigore per il relativo periodo di imposta, l'ammontare dell'imposta dovuta da ciascun soggetto indicato dagli Istituti diocesani applicando, a richiesta dell'interessato, le detrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ove spettanti. Il versamento delle ritenute è effettuato, annualmente, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma entro il 15 aprile successivo alla determinazione dell'imposta dovuta e con le modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

3. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero rilascia ai soggetti di cui al comma 1, il certificato previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine indicato dall'art. 16, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. Nel certificato deve essere indicato l'Istituto diocesano che gestisce la posizione retributiva del soggetto interessato.

4. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è altresì tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 7 e 9, quarto comma, del decreto indicato al comma 3, intendendosi per pagamenti fatti nell'anno precedente l'importo delle remunerazioni corrisposte e comunicate ai sensi del comma 2.

Art. 18.

1. I provvedimenti canonici che determinano la denominazione e la sede delle diocesi devono indicare anche i confini territoriali delle circoscrizioni delle medesime.

Art. 19.

1. Le domande in carta libera di trascrizione, di voltura catastale o di iscrizione tavolare relative ai trasferimenti di cui all'art. 31, comma primo, della legge sono presentate dal legale rappresentante dell'ente al quale i beni sono trasferiti.

2. Alla domanda è allegata copia del decreto ministeriale di cui agli articoli 22, 28, 29, comma secondo, e 30 della legge, con gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le domande di voltura catastale o di iscrizione tavolare devono contenere l'indicazione dell'ente da cui il bene proviene e gli estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento.

4. Le domande relative ai trasferimenti a termini dell'art. 29, comma quarto, della legge sono corredate anche da copia autentica del provvedimento del Vescovo diocesano. Le conseguenti trascrizioni, vulture catastali o iscrizioni tavolari sono effettuate sulla base di tale provvedimento.

5. In tutte le fasi delle procedure di trascrizione, voltura catastale o iscrizione tavolare, le esenzioni da ogni tributo ed onere di cui all'art. 31, comma primo, della legge, sono subordinate all'espressa richiesta del legale rappresentante dell'ente al quale i beni sono trasferiti.

Art. 20.

1. Il rendiconto previsto dall'art. 44 della legge è trasmesso dalla Conferenza Episcopale Italiana al Ministro dell'interno entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio.

Art. 21.

1. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al precedente art. 20, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

Art. 22.

1. Le amministrazioni competenti provvedono ad emanare le disposizioni di attuazione dell'art. 47, commi secondo e terzo, della legge in relazione alle diverse modalità previste dalle leggi relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché le modalità di versamento delle somme previste dai commi quarto e quinto del medesimo articolo.

Art. 23.

1. Le quote di cui all'art. 47, comma secondo, della legge sono utilizzate dallo Stato a norma dell'art. 48 della legge secondo criteri e priorità stabiliti entro il 30 settembre di ogni anno dal Consiglio dei Ministri, udite le competenti commissioni parlamentari.

Art. 24.

1. La commissione paritetica di cui all'art. 49 della legge è composta da sei membri nominati per metà dalla Conferenza Episcopale Italiana e per metà dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. I membri della commissione sono nominati entro il 30 novembre dell'ultimo anno di ciascun triennio.

Art. 25.

1. La trascrizione del vincolo di cui all'art. 53, comma terzo, della legge è richiesta dall'autorità civile erogante entro sessanta giorni dalla erogazione del contributo.

2. La rivalutazione prevista da tale disposizione è operata sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice di cui all'art. 38 della legge, verificatasi tra il mese precedente l'erogazione del contributo e quello di restituzione delle somme.

Art. 26.

1. I componenti del consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto designati ai sensi dell'art. 57 della legge durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente confermati più di una volta.

2. Venendo a mancare entro il quadriennio un componente del consiglio il nuovo componente resta in carica sino al compimento di tale quadriennio.

3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal direttore generale degli affari dei culti.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a vice prefetto e non inferiore a direttore di sezione, nominato con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 27.

1. Sono sottoposti al consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto, oltre agli atti indicati da disposizioni di leggi e di regolamenti:

a) i progetti di bilancio preventivo e le proposte di variazione in corso di esercizio;

b) i programmi di massima concernenti la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione del patrimonio;

c) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

d) la determinazione, nei casi non previsti dagli articoli 61, 62 e 63 della legge, delle modalità e delle misure delle liquidazioni e affrancazioni;

e) le determinazioni relative all'applicazione degli articoli 65, 67 e 70 della legge;

f) ogni altra questione sulla quale il Ministro dell'interno ritenga opportuno sentire il consiglio stesso.

Art. 28.

1. Le trascrizioni, le volture catastali o le iscrizioni tavolari relative al trasferimento dei patrimoni di cui agli articoli 55 e 69 della legge sono richieste, per delega del Ministro dell'interno, dai prefetti delle province in cui si trovano i beni da trasferire.

2. Le domande devono contenere l'indicazione dell'ente da cui il bene proviene, nonché, ai fini delle volture o iscrizioni tavolari, gli estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento.

Art. 29.

1. Chiunque abbia in concessione o in uso, anche di fatto, edifici di culto o altri immobili in cui si trovino arredi sacri, mobili, preziosi e comunque beni di interesse storico, bibliografico, archivistico, artistico, archeologico o monumentale di proprietà del Fondo edifici di culto risponde della diligente custodia e conservazione degli stessi.

2. Copia dei registri inventari di tali beni è conservata dal Ministero dell'interno, dalla prefettura e dall'ufficio dell'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio.

3. Le variazioni da effettuare, per qualsiasi motivo, nei registri inventari sono comunicate alle suindicate amministrazioni.

Art. 30.

1. I beni culturali di proprietà del Fondo edifici di culto non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli cui sono destinati senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno.

2. L'autorizzazione può essere data, sentito il consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto, quando ricorrano ragioni o circostanze di particolare rilevanza, nazionale od internazionale, sotto il profilo culturale od artistico.

3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'obbligo di immediata restituzione del bene, salvo il risarcimento in favore del Fondo edifici di culto dei danni eventualmente subiti dal bene stesso.

4. Vanno in ogni caso osservate le norme di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

Art. 31.

1. L'utilizzo di beni immobili di proprietà del Fondo edifici di culto per fini diversi da quelli per i quali il Ministro dell'interno li ha concessi o li ha dati in locazione

e la violazione del divieto di subconcessione o sublocazione determinano la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto di locazione.

Art. 32.

1. Il prefetto provvede alla ordinaria amministrazione dei beni del Fondo edifici di culto esistenti nella provincia ed alla riscossione dei crediti.

2. I pagamenti in favore del Fondo edifici di culto vengono effettuati mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale, che ne cura l'accreditamento alla contabilità speciale intestata al prefetto della provincia.

3. Al termine di ogni trimestre le somme rimosse sono trasferite a cura del prefetto alla Direzione generale degli affari dei culti mediante vaglia del Tesoro, corredato da un prospetto indicante:

- a) i debitori;
- b) la natura e l'entità del debito;
- c) l'ammontare delle somme versate;
- d) il periodo cui si riferisce il versamento;
- e) l'imputazione al capitolo di entrata del bilancio del Fondo edifici di culto.

Art. 33.

1. I prelevamenti dai fondi di riserva iscritti nel bilancio del Fondo edifici di culto sono disposti con decreto del Ministro dell'interno.

2. L'avanzo o il disavanzo di gestione determinato alla chiusura del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente viene iscritto nel bilancio di previsione dell'anno successivo in sede di assestamento.

3. L'avanzo viene destinato a finanziare spese istituzionali del Fondo edifici di culto o gli eventuali disavanzi di gestione degli anni finanziari precedenti.

Art. 34.

1. La nomina e le gestioni del cassiere e del consegnatario del Fondo edifici di culto sono regolate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

2. Il cassiere provvede anche alla custodia dei titoli mobiliari di proprietà del Fondo edifici di culto.

3. Il direttore generale degli affari dei culti può disporre il deposito dei titoli medesimi presso un istituto bancario di diritto pubblico o una banca di interesse nazionale.

Art. 35.

1. Le fabbricerie delle chiese cattedrali e di quelle dichiarate di rilevante interesse storico o artistico sono composte da sette membri, nominati per un triennio, due dal Vescovo diocesano e cinque dal Ministro dell'interno sentito il Vescovo stesso. Esse sono rette da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Vescovo diocesano.

2. Le altre fabbricerie sono composte dal parroco o rettore della chiesa e da altri quattro membri nominati per un triennio dal prefetto, d'intesa con il Vescovo diocesano. Esse sono rette da un proprio regolamento approvato dal prefetto sentito il Vescovo diocesano.

3. Il presidente è eletto tra i membri della fabbrica a norma dello statuto o regolamento ed è nominato con decreto del Ministro dell'interno o del prefetto, secondo la distinzione di cui ai commi 1 e 2.

4. Tutti i componenti prestano la loro opera gratuitamente.

Art. 36.

1. Non può essere nominato fabbricere chi ha rapporti d'interesse proprio o del coniuge o dei parenti o affini sino al quarto grado con la fabbrica.

2. Non possono essere contemporaneamente membri della stessa fabbrica coniugi o parenti o affini entro il terzo grado.

Art. 37.

1. Spetta alla fabbrica, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto:

a) provvedere alle spese di manutenzione e di restauro della chiesa e degli stabili annessi e all'amministrazione dei beni patrimoniali e delle offerte a ciò destinati;

b) amministrare i beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda l'erogazione delle relative rendite, il disposto dei successivi commi;

c) provvedere alle spese per arredi, suppellettili ed impianti necessari alla chiesa e alla sacrestia e ad ogni altra spesa che grava per statuto sul bilancio della fabbrica.

2. Le rendite destinate a spese di ufficiatura e di culto sono iscritte nel bilancio della fabbrica fra le partite di giro e vengono annualmente versate a chi rappresenta la chiesa o l'ente a cui la chiesa è annessa.

3. Delle rendite con destinazione indeterminata o mista viene conservata per i fini di culto, ed erogata a norma del comma 2, una quota pari alla percentuale media delle somme effettivamente impiegate per detti fini nel quinquennio 1981-1985 o, in mancanza della relativa documentazione, una quota pari al cinquanta per cento delle rendite stesse.

Art. 38.

1. Il presidente della fabbrica:

a) annualmente predispone e sottopone al consiglio, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) esegue le delibere del consiglio ed eroga le spese deliberate;

c) in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari e ne riferisce per la ratifica al consiglio nella prima adunanza utile;

d) promuove, da parte del rappresentante legale della chiesa o dell'ente cui questa è annessa, la tutela dei diritti relativi ai beni della chiesa amministrata dalla fabbrica.

Art. 39.

1. Il presidente della fabbrica entro il 31 gennaio di ciascun anno trasmette al prefetto il conto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso, approvati dal consiglio.

2. Il prefetto, sentito il Vescovo diocesano, può formulare osservazioni entro trenta giorni.

3. Il prefetto qualora siano accertate, anche a mezzo di ispezioni dallo stesso disposte, gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero l'impossibilità per la fabbrica di continuare a funzionare:

- a) ove ricorrano motivi di urgente necessità può, sentito il Vescovo diocesano, sospendere la fabbriceria affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario;
- b) in ogni caso riferisce al Ministro dell'interno, il quale, sentito il Vescovo diocesano ed udito il Consiglio di Stato, può sciogliere la fabbriceria e nominare un commissario straordinario.

4. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 3, l'amministrazione straordinaria non può eccedere il termine di sei mesi, prorogabile, in casi eccezionali, fino ad un anno, termine entro il quale la fabbriceria deve essere ricostituita.

Art. 40.

1. La fabbriceria non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione governativa, da concedersi sentita la competente autorità ecclesiastica.

2. La relativa istanza è presentata al prefetto dal presidente della fabbriceria, corredata dalla delibera del consiglio, dall'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica e da tutti gli altri documenti giustificativi.

3. L'autorizzazione è data con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, per le chiese amministrate da fabbricerie di nomina ministeriale; in ogni altro caso è concessa con decreto del prefetto.

Art. 41.

1. La fabbriceria, che sia persona giuridica, continua ad amministrare i beni di sua proprietà e quelli di cui all'art. 37, anche se la chiesa perde la personalità giuridica a norma dell'art. 30 della legge o per altra causa. Alla soppressione della fabbriceria che non disponga più di tali beni si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno d'intesa col Vescovo diocesano, udito il Consiglio di Stato.

2. La fabbriceria, che non sia persona giuridica, cessa di esistere se la chiesa perde la personalità giuridica ovvero se non vi sono più beni da amministrare a norma dell'art. 37. L'estinzione è accertata con decreto del Ministro dell'interno.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 42.

1. Fino alle scadenze stabilite dall'art. 6 della legge per gli enti di cui al medesimo articolo non ancora iscritti nel registro delle persone giuridiche il certificato previsto dall'art. 9, lettera a), del presente regolamento è sostituito da una certificazione della competente autorità ecclesiastica.

Art. 43.

1. La domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presentata dagli enti di cui agli articoli 22 e 29 della legge è corredata da copia del decreto del Ministro dell'interno che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 44.

1. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione governativa per gli acquisti, presentate da un beneficio ecclesiastico o da una chiesa parrocchiale o cattedrale,

hanno efficacia per l'ente che a norma degli articoli 28 e 30 della legge succede all'ente estinto.

2. Le liberalità disposte con atto anteriore al 1° luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico da costituire, sono devolute all'Istituto per il sostentamento del clero della stessa diocesi.

Art. 45.

1. Le fabbricerie trasmettono al Ministro dell'interno, per il tramite della prefettura, uno statuto redatto in conformità alle norme del presente regolamento, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

2. In caso di inadempimento il prefetto nomina un commissario straordinario con il compito di redigere lo statuto.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri

CRAVI

CA LOI CA LOI CA LOI



CA LOI [®] S.p.A.




Susegaria (Treviso) - Zona Industriale
telefoni 0438/73314-73355

Casella Postale 164 - CONEGLIANO (TV)

Per eventualmente visionare la produzione che più vi interessa è a vostra disposizione il nostro ufficio esposizione


GIORCELLI CLAUDIO - Via delle Viole 12 - PINO TORINESE
Tel.: 011/840458



CA LOI CA LOI CA LOI



**TAVOLI
E
SEDIE**




**ANGOLI
BAR**

ARREDAMENTI


Cecchet



Via Vandalino, 23 - 25
10141 Torino - ☎ 790.405



• CHIESE • ORATORI • ASILI • COMUNITA' •



**RESTAURI
di portali e
mobili antichi**





AUDIOSISTEMI

10152 TORINO - VIA BIELLA 18A - TEL. (011) 47 24 55

PASS costruisce, installa ed assiste:

- **sistemi di amplificazione antieco ad alta fedeltà di riproduzione**
- amplificazioni per teatri e cinema
- sistemi di diffusione sonora mobile
- amplificazioni supplementari per migliorare la resa acustica di qualsiasi organo elettronico
- **sistema "CHORUS" (riproduzione di organo a canne e coro su cassette stereo 7 normali, prodotte e distribuite dalla L.D.C.)**
- sistemi di radio diffusione.

PASS vuole anche dire: **ORGANI ELETTRONICI DELLE MIGLIORI MARCHE**
ATTREZZATO LABORATORIO PER RIPARAZIONI

PREVENTIVI E CONSULENZA GRATUITI

ASSISTENZA TECNICA CON INTERVENTO IN GIORNATA

Alcune nostre realizzazioni in Diocesi:

Impianti di amplificazione

Basilica Maria Ausiliatrice, Santuario Consolata, Parr. Gesù B. Pastore, Parr. SS. Nome di Gesù, Chiesa Cimitero Sud, Parr. Pianezza, Parr. Alpignano, S. Margherita dei colli, S. Famiglia, S. Giorgio (Chieri), S. Matteo (Moncalieri), Santuario Forno A. Graie, Parr. Reano, Parr. Trana, Parr. Altessano, Parr. Moncuoco T.se, Chiesa S. Francesco (Valdocco), Parr. Ceres, Parr. S. Gillio, Parr. Varisella, Ist. La Salle, Suore Madre Mazzarello, Parr. B.ta Paradiso, Parr. S. Giulia, Parr. Bussolino, Parr. Coassolo.

Animatori liturgici CHORUS

Immacolata Concezione (S. Donato), S. Domenico Savio, Grange di Nole, Usseglio, Coassolo, Ceres, Moriondo (Moncalieri), Suore Moriondo (Moncalieri).

WEB

specialisti del suono nelle chiese

Sede: 12040 GOVONE (Cuneo) Via Plana, 5 - Tel. (0173) 58677

10147 TORINO:

TAGLIANTE GIOVANNI - Via Cardinale Massala, 76 - Tel. (011) 29.98.44 - 76.68.97

I migliori prodotti per l'amplificazione

GARANTIAMO: QUALITÀ / PREZZO / ASSISTENZA




LS 8
Linea di
suono antieco



MPL 50 Microfoni **MPL 100**



AML
Amplificatori
5 ingressi micro



MS 7
Animatori
liturgici

Inoltre **FONOVALIGIE - COLONNE AMPLIFICATE**
IMPIANTI MOBILI - APPARATI RICETRASMITTENTI

REFERENZE: OLTRE 1500 IMPIANTI SOLO IN PIEMONTE.

OROPA, VICOFORTE, S. RITA, TORINO CHIESE, S. FILIPPO, S. ALFONSO..

Società Cattolica di Assicurazione

Agenzia Generale di Torino

Via Cernaia, 18 — Telefoni 546.330 - 510.916

Le più appropriate soluzioni, alle migliori condizioni di mercato per una corretta gestione di tutti i rischi.


Una tradizione al servizio del Clero:

- Consulenza assicurativa
- Amministrazione polizze
- Ricupero danni

Agenti Generali

Giuseppe SPERTINO e Mario MANTOVANI

Assicuratori Fiduciari della Curia Arcivescovile di Torino



ANTICA E PREMIATA FONDERIA DI CAMPANE

ROBERTO MAZZOLA


di PASQUALE MAZZOLA - Casa fondata nel 1400
13018 Valduggia (VC) Italia - Tel. (0163) 47 120

- Concerti completi di qualsiasi tono e peso garantiti di perfetta intonazione, sonorità, durata.
- Campane nuove in perfetto accordo musicale alle vecchie.
- Costruzione di incastellature moderne in ferro e ghisa.
- Impianti orologi elettronici.
- Orologi da torre.
- Lavorazione accurata e artisticamente ornata.
- Massime garanzie sul regolare funzionamento.

Facilitazione nei pagamenti - Sopralluoghi e preventivi a richiesta

Cav. ROBERTO TREBINO

16030 USCIO (Genova) - Telef. (0185) 91.158
FORNITORI DELLO STATO DEL VATICANO



L'Azienda Italiana al servizio del Clero che dal 1824

PROGETTA e COSTRUISCE:

- AUTOMAZIONE ELETTRONICA CAMPANE
- CAMPANE NUOVE e DA RIFONDERE
- OROLOGI DA TORRE automatici e telecomandati. E' l'unica in Italia a costruire il « CENTRAL - TELE STARTER », la prestigiosa centrale che dalla sacrestia telecomanda campane e orologi.
- CARILLONS AUTOMATICI A NASTRI ed A RULLI
- PROGRAMMATORI PER CAMPANE
- INCASTELLATURE - CEPPI - CUSCINETTI
- REVISIONI - ASSISTENZE - MANUTENZIONI

— Sopralluoghi e Preventivi gratis e senza alcun impegno e spesa

— Assistenza tecnica con interventi entro 24 ore dalla chiamata

— Garanzia completa e lunghe dilazioni nel PAGAMENTO

I numerosi impianti eseguiti in zona, testimoniano l'alta qualità del nostro lavoro.

BISOGNA PARLARE CHIARO

L'attuale impianto microfonico della sua chiesa glielo permette?

Le offriamo, **senza impegno da parte sua**, consulenza per la revisione dell'impianto già esistente oppure un nuovo impianto in prova.



Una vita a servizio
della parola di vita

miZar

**MEDIA
TOSCOLIGURE srl**

PIEMONTE:

Agente di Zona GIORCELLI CLAUDIO Tel. (011) 840458
Via Delle Viole 12 - 10025 PINO TORINESE
Assistenza tecnica e deposito - Tel. (011) 346269 TORINO

Nostre Edizioni:

Bollettino

ECHI DI VITA PARROCCHIALE

VARIE POSSIBILITA' DI EDIZIONI:

- **PAGINE 16 + COPERTINA** a quattro colori che cambia tutti i mesi, formato 17×24
- **PAGINE 8 + COPERTINA** a quattro colori che cambia tutti i mesi, formato 17×24

Pagine proprie a disposizione dei RR. Parroci, nella quantità desiderata.

Stampa copertina a quattro colori propria: con una iniziale spesa di impianto si possono stampare un certo numero di copertine da utilizzare di mese in mese secondo il fabbisogno.

Stampa copertina propria in bianco e nero dietro fornitura di cliché o fotografia.

- **Edizione Generale completa:** è possibile avere tutte le 16 pagine più la copertina a colori. Si potrà usufruire delle pagine 2, 3 e 4 di copertina per la stampa di materiale proprio. **Ai Parroci che lo desiderano spediamo l'Edizione Generale con il nome della Parrocchia in copertina.**

N.B. - Per tutte le edizioni, a richiesta, con un minimo aumento di spesa stampiamo in carta patinata o illustrazione.

- tipo **GIORNALE** nei formati 22×32 - 25×35 - 32×44 con tutto materiale proprio
- **Edizioni speciali di lusso e comuni** in formati diversi

I nostri bollettini sono adottati da molti Parroci in tutta Italia.



Richiedete saggi e preventivi a:

OPERA DIOCESANA BUONA STAMPA

Corso Matteotti, 11 - 10121 TORINO - Telefono 545.497

A
CARMAGNOLA
V. Gruassa, 8 - B. Salsasio

DISTILLERIA LIQUORI

SPECIALITA'

ALPESTRE

RICCO ASSORTIMENTO

CONFEZIONI REGALO

Con i famosi Prodotti dei
REV. FRATELLI MARISTI

VISITATECI

La **ALPESTRE** s.p.a.

offre per i
Banchi di Beneficenza,
Pozzi, Pesca, ecc....
campioni di liquori,
e oggetti pubblicitari
da *ritirare* presso il
NEGOZIO-VENDITA
dello stabilimento di
V. Gruassa, 8
B.go SALSASIO
CARMAGNOLA
Tel. 977 31 32

Seconda sezione: Pastorale fondamentale

Ufficio catechistico - tel. 53 53 76 - 53 83 66
ore 9-12 — 15-18

Ufficio liturgico - tel. 54 26 69
ore 9-12 — 15-18

Ufficio Caritas diocesana - tel. 53 71 87
ore 9-12 — 15,30-18,30

Terza sezione: Pastorale speciale

Centro missionario diocesano - tel. 51 86 25

Delegato arcivescovile per l'attività missionaria dell'arcidiocesi:

can. Oreste Favaro (ab. tel. 54 95 84)

Ufficio missionario: ore 9-12,30 — 15-18

Pastorale della famiglia - tel. 54 70 45

Delegato arcivescovile per la pastorale della famiglia, per la pastorale giovanile e dei ragazzi: can. Giuseppe Anfossi (ab. tel. 39 17 77)

Ufficio pastorale della famiglia: ore 9-12 (escluso sabato)

Ufficio pastorale giovanile e dei ragazzi: ore 9-12 (escluso sabato)

Ufficio pastorale anziani e pensionati - tel. 54 18 95

ore 9-12 (escluso sabato)

Delegato arcivescovile per gli ospedali: don Mario Veronese - tel. 53 09 81

(ab. tel. 88 33 60)

Ufficio pastorale malattia - tel. 54 18 95

ore 9-12

Pastorale della scuola e della cultura

Delegato arcivescovile: don Giuseppe Pollano (ab. tel. 54 62 35)

Ufficio scuola - tel. 54 18 95

ore 15-18

Pastorale delle comunicazioni sociali

Delegato arcivescovile: don Giovanni Sangalli, S.D.B. (ab. tel. 521 14 29)

Ufficio comunicazioni sociali - tel. 54 49 69 - 54 52 34

ore 15-18

Pastorale sociale e del lavoro

Delegato arcivescovile: don Leonardo Birolo (ab. tel. 51 40 70)

Ufficio pastorale del lavoro - Via Vittorio Amedeo n. 16 - tel. 54 31 56 - 51 58 13

ore 14,30-18,30

Ufficio migrazioni - *Responsabile:* don Michele Giacometto (ab. tel. 73 71 50)

Pastorale del turismo e del tempo libero

Responsabile: don Celestino Massaglia (ab. tel. 0123 - 5 33 13)

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero - tel. 53 72 66 - 54 84 18

ore 9-12 (escluso sabato)

Tribunale Diocesano per le Cause dei Santi

Responsabile: mons. Giovanni Luciano (ab. tel. 39 24 03)

Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese - tel. 54 09 03

ore 9,30-12 — 15,30-17,30

Nota - Tutti gli Uffici sono chiusi il sabato pomeriggio.

OMAGGIO
Biblioteca Seminario
Via XX Settembre 83
10122 TORINO TO

Rivista Diocesana Torinese (= RDTor)

Periodico ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

N. 2 - Anno LXIV - Febbraio 1987

Direttore responsabile: Maggiorino Maitan

Redazione: Cancelleria della Curia Metropolitana - V. dell'Arcivescovado n. 12, 10121 Torino

Amministrazione: Opera Diocesana Buona Stampa - Corso Matteotti n. 11, 10121 Torino
(ccp 10532109) - tel. 54 54 97

Spedizione in abbonamento postale mensile - Gruppo 3°-70

Registrazione Tribunale di Torino n. 3359 del 21-1-1984

Tipografia: EDIGRAPH Coop. - Via Conceria n. 12, 10023 Chieri (TO)